

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

19° anno n. L 363

31 dicembre 1976

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

★ Regolamento (Euratom) n. 3227/76 della Commissione, del 19 ottobre 1976, relativo all'applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom	1
Parte I: Caratteristiche tecniche fondamentali e disposizioni particolari sul controllo	2
Parte II: Sistema contabile	4
Parte III: Trasferimenti: importazioni — esportazioni	7
Parte IV: Disposizioni specifiche	9
Parte V: Disposizioni specifiche applicabili nei territori degli Stati membri dotati di armi nucleari	10
Parte VI: Disposizioni finali	10
Allegato I: Questionario per la comunicazione delle caratteristiche tecniche fondamentali degli impianti	14
Allegato II: Rapporto sulle variazioni d'inventario	30
Allegato III: Rapporto sul bilancio delle materie	41
Allegato IV: Situazione dell'inventario fisico	44
Allegato V: Notifica preventiva di esportazione di materie nucleari	47
Allegato VI: Notifica preventiva di importazione di materie nucleari	49
Allegato VII: Dichiarazione di esportazione/spedizione di minerale	51
Allegato VIII: Richiesta di esenzione dalla dichiarazione di materie nucleari	53
Allegato IX: Cessazione dell'esenzione per materie nucleari precedentemente esonerate dalla dichiarazione	55
Allegato X: Orientamenti per la comunicazione del programma generale di attività secondo l'articolo 6	57

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 3227/76 DELLA COMMISSIONE**del 19 ottobre 1976****relativo all'applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 77, 78, 79 e 81,

vista l'approvazione del Consiglio,

considerando che la Commissione della Comunità europea dell'energia atomica ha fissato nel regolamento n. 7 le modalità d'esecuzione delle dichiarazioni prescritte dall'articolo 78 del trattato ⁽¹⁾ ;

considerando che la Commissione della Comunità europea dell'energia atomica ha definito nel regolamento n. 8 la natura e la portata degli obblighi di cui all'articolo 79 del trattato ⁽²⁾ ;

considerando che, in seguito all'aumento delle quantità di materie nucleari prodotte, utilizzate e trasportate nella Comunità e allo sviluppo del commercio di queste materie, risulta necessario, per garantire l'efficacia del controllo di sicurezza, precisare ed aggiornare alla luce dell'esperienza la natura e la portata degli obblighi contemplati dall'articolo 79 del trattato e definiti nel regolamento n. 8 succitato, in particolare per quanto riguarda il trasporto e il commercio di dette materie ;

considerando d'altra parte che il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di

Germania, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) hanno firmato il 5 aprile 1973 con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica un accordo (qui di seguito denominato « l'accordo ») in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del trattato di non proliferazione delle armi nucleari ;

considerando che l'accordo contiene un impegno particolare assunto dalla Comunità per quanto concerne l'attuazione del controllo di sicurezza relativo alle materie grezze e alle materie fissili speciali nei territori degli Stati membri della Comunità non dotati di armi nucleari che sono parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, nonché dell'accordo firmato il 5 aprile 1973, congiuntamente alla Comunità, con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (qui di seguito denominati « gli Stati membri parti dell'accordo ») ;

considerando che per assolvere questo impegno è necessario stabilire le modalità particolari di attuazione del controllo di sicurezza nei territori degli Stati membri parti dell'accordo in modo da completare le disposizioni dei regolamenti n. 7 e n. 8 succitati ;

considerando inoltre che queste modalità sono conformi a quelle elaborate nell'ambito di un negoziato internazionale molto ampio condotto in seno all'Agenzia internazionale dell'energia atomica, i cui risultati sono stati approvati dal consiglio dei governatori di quella organizzazione, in vista dell'applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, e che si basano sui più recenti sviluppi nel campo del controllo di sicurezza ;

⁽¹⁾ GU n. 15 del 12. 3. 1959, pag. 298/59, e comunicazione relativa alla numerazione dei regolamenti della CEEA, GU n. 34 del 29. 5. 1959, pag. 649/59.

⁽²⁾ GU n. 34 del 29. 5. 1959, pag. 651/59.

considerando che è pertanto opportuno stabilire nuove modalità per l'applicazione del capitolo VII del trattato ;

considerando che la Comunità, il Regno Unito e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica hanno firmato il 6 settembre 1976 un accordo comprendente un impegno particolare riguardante l'applicazione del controllo di sicurezza alle materie grezze ed alle materie fissili speciali sul territorio del Regno Unito ;

considerando che è opportuno stabilire disposizioni particolari riguardanti il sistema di contabilità e la presentazione delle scritture relative ai minerali ;

considerando che nei territori degli Stati membri che non sono parti dell'accordo taluni impianti o parti d'impianti e certe materie possono venir destinate esclusivamente al ciclo di produzione per i bisogni della difesa ; che queste circostanze esigono la fissazione di speciali modalità di controllo ;

considerando che per maggior chiarezza e, in particolare, per rendere più agevole l'osservanza da parte degli interessati delle disposizioni relative al controllo di sicurezza, è opportuno codificare tali disposizioni in un testo unico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

PART E I

CARATTERISTICHE TECNICHE FONDAMENTALI E DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL CONTROLLO

DICHIARAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE

Articolo 1

Ogni persona o impresa che crei o gestisca un impianto per la produzione, la separazione o qualsiasi utilizzazione di materie grezze o di materie fissili speciali, ovvero per il trattamento di combustibili nucleari irradiati, è tenuta a dichiarare alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali dell'impianto, conformemente all'apposito questionario riprodotto nell'allegato I.

Ogni persona o impresa responsabile del magazzino di materie grezze o di materie fissili speciali è soggetta alle disposizioni del primo comma.

Articolo 2

Quando si tratta di impianto per il quale siano state già comunicate alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali, le dichiarazioni di cui all'articolo 1 possono essere fatte con riferimento alla suddetta comunicazione, a condizione di completarla, se del caso, nella misura richiesta dal questionario indicato nell'articolo 1, nel termine di 30 giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Le caratteristiche tecniche fondamentali dei nuovi impianti vanno dichiarate ai sensi dell'articolo 1 almeno 45 giorni prima della data prevista per la prima consegna delle materie nucleari.

Articolo 3

Le disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7 stabiliscono i mutamenti importanti delle caratteristiche tecniche fondamentali per i quali è necessaria una notifica preventiva.

Ogni altra variazione delle caratteristiche tecniche fondamentali è notificata alla Commissione contemporaneamente al primo rapporto sulle variazioni d'inventario, redatto dopo che è intervenuta la modifica.

Articolo 4

La Commissione può, su istanza motivata, accordare un termine supplementare per consentire il completamento delle dichiarazioni richieste negli articoli precedenti.

Articolo 5

Il disposto dell'articolo 1 non si applica alle persone e alle imprese che detengano unicamente materie nucleari esentate da dichiarazioni a norma dell'articolo 22.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

Articolo 6

Le persone o imprese di cui all'articolo 1 comunicano inoltre alla Commissione, affinché essa possa programmare le proprie attività di controllo di sicurezza, le seguenti informazioni :

- a) annualmente, un programma generale di attività elaborato conformemente alle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7 ; la prima comunicazione verrà effettuata sulla base delle linee direttrici di cui all'allegato X, contemporaneamente a quella delle caratteristiche tecniche fondamentali di cui all'articolo 1 ;
- b) almeno 40 giorni prima di iniziare un inventario fisico, il programma all'uopo previsto ;
- c) almeno 40 giorni prima dell'inizio dell'arresto per ricarica di un reattore a caricamento non continuo, il programma relativo a tale arresto, a meno che le disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7 stabiliscano diversamente.

Ogni cambiamento di programma relativo agli inventari fisici o all'arresto per ricarica dei reattori deve essere comunicato immediatamente alla Commissione.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL CONTROLLO

Articolo 7

Basandosi sulle dichiarazioni delle caratteristiche tecniche fondamentali e sulle informazioni comunicate a norma dell'articolo 6, la Commissione stabilisce, nelle disposizioni particolari sul controllo, le modalità pratiche secondo le quali le persone o imprese interessate devono conformarsi agli obblighi

che incombono loro per quanto riguarda il controllo. In particolare queste modalità includono :

- a) la designazione delle aree di bilancio materie e la scelta di quei punti strategici che costituiscono punti-chiave di misurazione per determinare il flusso e l'inventario di materie nucleari ;
- b) le modalità per la tenuta della contabilità delle materie nucleari per ogni area di bilancio materie e per la compilazione dei rapporti ;
- c) la frequenza e le modalità di determinazione degli inventari fisici a fini contabili, nel quadro del controllo di sicurezza ;
- d) le misure di contenimento e sorveglianza, conformemente alle modalità concordate con gli operatori ;
- e) i prelievi di campioni da parte degli operatori esclusivamente per le necessità del controllo.

Le disposizioni particolari sul controllo stabiliscono anche il contenuto delle ulteriori comunicazioni richieste ai sensi dell'articolo 6, come pure le circostanze che rendono necessaria una notifica preventiva per ogni ricezione e spedizione di materie nucleari.

Il costo delle prestazioni speciali previste nelle disposizioni particolari sul controllo sulla base di un'offerta preliminare, il costo delle prestazioni speciali che formano oggetto di una richiesta particolare della Commissione o degli ispettori sono rimborsati dalla Commissione alle persone o imprese soggette agli obblighi. L'ammontare e le modalità di rimborso sono fissate di comune accordo tra le parti in questione e riesaminate, se necessario, periodicamente.

Articolo 8

Le disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7 sono stabilite mediante decisione individuale della Commissione, previa consultazione della persona o impresa e dello Stato membro interessati.

La persona o l'impresa ricevono notifica della decisione individuale che li riguarda e copia di tale notifica è trasmessa allo Stato membro interessato.

PARTE II

SISTEMA CONTABILE

Articolo 9

Le persone o imprese di cui all'articolo 1 tengono un sistema di contabilità e di controllo delle materie nucleari. Detto sistema include le specifiche contabili, le specifiche delle operazioni e, in particolare, delle informazioni circa i quantitativi, la natura, la forma e la composizione di queste materie, in conformità dell'articolo 21, la loro ubicazione, l'impegno particolare relativo al controllo e l'uso a cui le persone o imprese interessate hanno dichiarato di destinare tali materie, conformemente alle proprie decisioni, nonché il mittente o il destinatario in caso di trasferimento.

Il sistema di misura su cui si basa la contabilità deve essere conforme alle norme internazionali più recenti o equivalenti a queste norme per quanto riguarda la qualità. La contabilità deve permettere di redigere e di giustificare le comunicazioni inviate alla Commissione nella forma e secondo la periodicità prescritte dagli articoli da 12 a 21. La contabilità viene conservata per almeno 5 anni.

SPECIFICHE CONTABILI

Articolo 10

Le specifiche contabili mettono in evidenza per ogni area di bilancio materie :

- a) tutte le variazioni d'inventario, al fine di consentire in qualsiasi momento la determinazione dell'inventario contabile ;
- b) tutti i risultati di misure e calcoli utilizzati per la determinazione dell'inventario fisico ;
- c) tutte le correzioni apportate per quanto riguarda le variazioni d'inventario, gli inventari contabili e gli inventari fisici.

Per tutte le variazioni d'inventario e per gli inventari fisici, i documenti contabili contengono, per ogni partita di materie nucleari, i dati di identificazione delle materie, i dati riguardanti la partita e i dati fonte. Essi precisano separatamente, per ogni partita di materie nucleari, le quantità di uranio, di torio e di plutonio. Essi indicano inoltre, per ogni variazione d'inventario, la data della variazione e, se

del caso, l'area di bilancio materie di spedizione e l'area di bilancio materie di destinazione o il destinatario.

SPECIFICHE DELLE OPERAZIONI

Articolo 11

Le specifiche delle operazioni indicano, se del caso, per ogni area di bilancio materie :

- a) i dati di esercizio usati per determinare le variazioni della quantità e della composizione delle materie nucleari ;
- b) i dati ottenuti mediante taratura dei serbatoi e degli strumenti e mediante campionamento ed analisi, le procedure per controllare la qualità delle misure e le stime degli errori casuali e sistematici che ne sono derivati ;
- c) la descrizione della sequenza dei provvedimenti adottati per preparare ed effettuare un inventario fisico, in modo da garantirne l'esattezza e completezza ;
- d) la descrizione dei provvedimenti presi per determinare la causa e l'entità di ogni perdita accidentale o non misurata che possa essersi prodotta.

RAPPORTI CONTABILI E SPECIALI

Articolo 12

Le persone e imprese di cui all'articolo 1 inviano alla Commissione rapporti contabili e, se del caso, rapporti speciali.

I rapporti contabili contengono le informazioni disponibili alla data in cui vengono redatti e devono, ove necessario, essere ulteriormente rettificati.

Su richiesta motivata della Commissione, precisazioni o chiarimenti ulteriori in merito a questi rapporti sono forniti normalmente nel termine di tre settimane dalla domanda.

Inventario iniziale**Articolo 13**

Le persone e imprese di cui all'articolo 1 inviano alla Commissione, nei 15 giorni successivi alla fine del mese in cui entra in vigore il presente regolamento, un inventario contabile iniziale, che indica tutte le materie nucleari da essi detenute a qualsiasi titolo. L'inventario descrive la situazione esistente l'ultimo giorno di detto mese. A tale scopo è adoperato il modello riportato nell'allegato IV.

Rapporto sulle variazioni d'inventario**Articolo 14**

Per ogni area di bilancio materie, le persone e imprese di cui all'articolo 1 inviano alla Commissione rapporti sulle variazioni dell'inventario relativi a tutte le materie nucleari, redatti conformemente al modello riprodotto nell'allegato II. I rapporti devono identificare le materie ed indicare, per ogni partita di materie nucleari, i dati riguardanti la partita, la data di variazione d'inventario e, se del caso, l'area di bilancio materie di spedizione e l'area di bilancio materie di destinazione o il destinatario.

Nei rapporti concernenti i trasferimenti in ingresso ed uscita di materie nucleari viene indicato, per le ricezioni, l'uso, ai sensi dell'articolo 9, al quale si intendono destinare e, per le spedizioni, l'uso fattone nell'impianto che ha redatto i rapporti. Salvo clausola contraria prevista nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7, la dichiarazione dell'uso non è obbligatoria per i trasferimenti fra aree di bilancio materie dello stesso impianto.

Tali rapporti, che indicano le variazioni d'inventario, l'inventario contabile e le correzioni debbono essere inviati, periodicamente, in un elenco compilativo, o separatamente, non appena possibile e comunque nei 15 giorni successivi alla fine del mese nel corso del quale si sono prodotte o sono state constatate dette variazioni. Per i mesi nel corso dei quali l'inventario non ha subito nessuna variazione, le persone e imprese interessate sono tenute a presentare soltanto il formulario previsto per il rapporto sulle variazioni d'inventario, con l'indicazione che la situazione è rimasta invariata. Le piccole variazioni d'inventario, quali i trasferimenti di campioni a scopo di analisi, possono essere raggruppate, conformemente alle disposizioni particolari sul controllo di cui all'arti-

colo 7, adottate per l'impianto in questione, per essere presentate come un'unica variazione d'inventario.

Articolo 15

I rapporti di cui all'articolo 14 sono corredati da note concise che :

- a) spiegano le variazioni d'inventario sulla base dei dati operativi contenuti nelle specifiche delle operazioni di cui all'articolo 11, lettera a) ;
- b) descrivono, com'è specificato nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7, il programma d'operazione previsto per l'impianto in questione e, in particolare, quello relativo all'inventario fisico.

Se le informazioni richieste figurano in documenti già esistenti, copie di questi possono sostituire le note concise.

Rapporto di bilancio e situazione dell'inventario fisico**Articolo 16**

Per ogni area di bilancio materie, le persone e imprese, di cui all'articolo 1, inviano alla Commissione rapporti di bilancio materie, redatti conformemente al modello riprodotto nell'allegato III, nei quali siano indicati :

- a) l'inventario fisico iniziale ;
- b) le variazioni d'inventario (in primo luogo gli aumenti, in seguito le diminuzioni) ;
- c) l'inventario contabile finale ;
- d) l'inventario fisico finale ;
- e) le materie non contabilizzate.

Ad ogni rapporto di bilancio delle materie deve essere allegata una situazione dell'inventario fisico, redatta conformemente al modello riprodotto nell'allegato IV, che indica tutte le partite separatamente e contiene, tra l'altro, per ogni partita i dati di identificazione delle materie, i dati riguardanti la partita e l'uso ai sensi dell'articolo 9, cui persone o imprese interessate destinano queste materie.

I rapporti sono trasmessi non appena possibile e, comunque, nei 30 giorni successivi dalla data in cui

è stato effettuato l'inventario fisico, salvo diversa indicazione nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7.

Rapporti speciali

Articolo 17

Le persone e imprese di cui all'articolo 1 trasmettono alla Commissione un rapporto speciale ogniqualvolta si verifichino le circostanze indicate negli articoli 18 e 27.

Il tipo di informazioni relative a tali rapporti è indicato nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7.

I rapporti speciali e qualsiasi dettaglio o spiegazione, eventualmente richiesti dalla Commissione in merito agli stessi, devono essere inviati immediatamente.

Articolo 18

Un rapporto speciale deve essere redatto senza indugio :

- a) se incidenti o circostanze eccezionali inducono a ritenere che si è prodotta o può prodursi una perdita di materie nucleari in misura superiore ai limiti stabiliti in materia dalle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7, ovvero
- b) se si è verificata un'improvvisa modifica del contenimento rispetto a quello stabilito nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7 in misura tale da rendere possibile un prelievo non autorizzato di materie nucleari.

Gli obblighi sopra menzionati incombono alle persone e imprese interessate dal momento in cui sono venute a conoscenza della perdita o dell'improvvisa modifica del contenimento o di qualsiasi fatto per il quale esse possano ritenere che sia avvenuto tale incidente. Le cause devono essere anch'esse indicate non appena sono note.

Regole specifiche d'applicazione

Articolo 19

Gli obblighi imposti dagli articoli da 10 a 16 sussistono, per i reattori, alle seguenti condizioni.

Per quanto riguarda le trasformazioni nucleari, i dati calcolati saranno registrati nel rapporto sulle variazioni d'inventario al più tardi quando i combustibili irradiati escono dall'area di bilancio materie di un reattore. Inoltre le disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7 specificano, se del caso, altri metodi per registrare e dichiarare le trasformazioni nucleari.

Articolo 20

Le materie nucleari cui si applichi un impegno particolare relativo al controllo, assunto dalla Comunità in virtù di un accordo concluso con uno Stato terzo o con un'organizzazione internazionale, figurano, salvo disposizione contraria contenuta in detto accordo, separatamente per ogni impegno, nelle seguenti comunicazioni :

- a) inventario contabile iniziale (articolo 13),
- b) rapporti sulle variazioni d'inventario, fatta eccezione per gli inventari contabili (articolo 14),
- c) situazione dell'inventario fisico (articolo 16),
- d) previste importazioni ed esportazioni (articoli 24 e 25).

Salvo specifico divieto in detto accordo, tale separazione non esclude la mescolanza fisica delle materie.

Questo articolo non è applicabile all'accordo od a qualsiasi altro accordo concluso dalla Comunità e da uno Stato membro con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

Articolo 21

- a) Nelle comunicazioni di cui al presente regolamento le quantità vanno indicate in chilogrammi per le materie grezze ed in grammi per le materie fissili speciali.
- b) La corrispondente contabilità delle materie deve essere tenuta nelle unità indicate al paragrafo a) del presente articolo o in unità inferiori. Essa deve essere tenuta in modo da dare affidamento ed essere, in particolare, conforme agli usi vigenti negli Stati membri.
- c) Nelle comunicazioni di cui sopra le quantità possono essere arrotondate all'unità inferiore se la prima decimale è : 0, 1, 2, 3, 4 e all'unità superiore negli altri casi.

d) Salvo modalità contrarie nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7 ;

i) dalle comunicazioni risulta il peso totale degli elementi contenuti : uranio, torio o plutonio e, inoltre, nel caso dell'uranio arricchito, il peso totale degli isotopi fissili. La composizione isotopica del plutonio, se è registrata nell'impianto per esigenze di gestione, dovrà essere comunicata alla Commissione su richiesta ;

ii) le categorie delle materie nucleari qui di seguito elencate formano oggetto di registrazioni separate nei rapporti di variazione di inventario nonché nelle dichiarazioni di inventario fisico e di rapporti di bilancio materie separati :

- uranio impoverito
- uranio naturale
- uranio arricchito fino al 20 %
- uranio arricchito più del 20 %
- plutonio
- torio.

DEROGHE ED ESENZIONI

Articolo 22

a) La Commissione può accordare, mediante le disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7, ai produttori e utilizzatori di materie nucleari una deroga alle norme concernenti la forma e la periodicità delle comunicazioni prescritte dal presente regolamento, per tener

conto delle circostanze particolari in cui le materie soggette al controllo sono utilizzate o prodotte.

La Commissione può prendere decisioni in tal senso particolarmente nel caso di impianti che detengano soltanto piccoli quantitativi di materie, conservate per lungo tempo senza mutazione.

b) Su richiesta delle persone o imprese interessate, presentata conformemente al formulario riprodotto nell'allegato VIII, la Commissione può esentare dalla dichiarazione le seguenti materie, a condizione che esse non siano trattate o immagazzinate con materie non esentate :

- le materie fissili speciali che sono utilizzate in quantità dell'ordine del grammo o meno, come elementi sensibili nelle apparecchiature ;
- il plutonio con tenore isotopico in plutonio 238 superiore all'80 % ;
- le materie nucleari che sono utilizzate esclusivamente nelle attività non nucleari.

L'esenzione è revocata quando non ne sussistono più le condizioni. La persona o impresa interessata informa la Commissione, conformemente al formulario riprodotto nell'allegato IX, che le condizioni di esenzione non sussistono più.

Articolo 23

Il presente regolamento non si applica ai detentori di prodotti finiti per usi non nucleari in cui siano incorporate materie nucleari praticamente irrecuperabili.

PARTE III

TRASFERIMENTI : IMPORTAZIONI — ESPORTAZIONI

Articolo 24

a) Le persone e imprese di cui all'articolo 1 notificano preventivamente alla Commissione ogni esportazione di materie grezze o di materie fissili speciali a destinazione di uno Stato terzo. Tale notifica preventiva alla Commissione è richiesta anche :

- in caso di esportazioni provenienti da uno Stato membro parte dell'accordo e destinate ad uno Stato membro non facente parte dell'accordo,

- in caso di esportazioni del Regno Unito ad uno Stato membro facente parte dell'accordo.

La notifica preventiva è tuttavia richiesta soltanto :

- i) se la spedizione è superiore a 1 kg effettivo ;
- ii) se le disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7 la prescrivono nel caso di impianti che trasferiscono normalmente considerevoli quantità di materie in uno stesso

Stato, anche se nessuna spedizione singola è superiore ad 1 kg effettivo.

- b) La notifica è effettuata dopo la conclusione del contratto relativo al trasferimento e comunque in modo da pervenire alla Commissione otto giorni lavorativi prima che le materie siano preparate per la spedizione.
- c) La notifica, da effettuarsi conformemente al formulario riprodotto nell'allegato V, specifica tra l'altro :
- i dati di identificazione e, se possibile, la quantità e la composizione prevista delle materie da trasferire e l'area di bilancio materie da cui esse provengono ;
 - lo Stato in cui vengono trasferite le materie nucleari ;
 - le date e i luoghi in cui le materie nucleari saranno preparate per la spedizione ;
 - le date approssimative di spedizione e di arrivo delle materie nucleari ;
 - l'uso che le persone o imprese interessate hanno fatto di tali materie.
- d) Se ragioni di protezione fisica lo esigono, possono essere concordate con la Commissione speciali modalità riguardanti la forma e la trasmissione di tale notifica.

Articolo 25

- a) Le persone e imprese di cui all'allegato 1 notificano preventivamente alla Commissione ogni importazione di materie grezze o di materie fissili speciali da uno Stato terzo. Tale notifica preventiva è richiesta anche :
- in caso di ogni importazione destinata ad uno Stato membro parte dell'accordo e proveniente da uno Stato membro che non è parte dell'accordo,
 - e
 - in caso di ogni importazione nel Regno Unito da uno Stato membro che è parte dell'accordo.

Questa notifica preventiva è tuttavia richiesta soltanto :

- i) se la spedizione è superiore a 1 kg effettivo ;
- ii) se le disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7 la prescrivono, nel caso di impianti ai quali vengono normalmente trasferite da uno stesso Stato considerevoli quan-

tità di materie, anche se nessuna spedizione singola è superiore ad 1 kg effettivo.

- b) La notifica è effettuata con il maggior anticipo possibile sulla data di arrivo prevista per le materie nucleari e comunque alla data di ricevimento e in tempo utile per giungere alla Commissione 5 giorni lavorativi prima della data di disimballaggio delle materie.
- c) La notifica, da effettuarsi conformemente al formulario riprodotto nell'allegato VI, deve specificare tra l'altro :
- i dati di identificazione e, se possibile, la quantità e la composizione prevista delle materie ;
 - la data di arrivo prevista per le materie nucleari, nonché la data ed il luogo in cui si prevede il disimballaggio.
- d) Se ragioni di protezione fisica lo richiedono, possono essere concordate con la Commissione particolari modalità riguardanti la forma e la trasmissione di tale notifica.

Articolo 26

Nel caso in cui persone o imprese non soggette al disposto dell'articolo 1 decidano l'importazione o l'esportazione delle materie nucleari di cui agli articoli 24 e 25, esse sono obbligate ad effettuare le notifiche previste dagli articoli 24 e 25.

Articolo 27

Un rapporto speciale, come previsto dall'articolo 17, deve essere redatto dalle persone o imprese di cui agli articoli 24 e 25 qualora, in seguito ad un incidente o a circostanze eccezionali, siano state informate che vi è stata o vi può essere stata una perdita di materie nucleari, in particolare se si è prodotto un ritardo notevole nel trasferimento. Nelle stesse circostanze anche le persone o imprese di cui all'articolo 26 sono tenute a informare la Commissione.

Articolo 28

Qualsiasi variazione delle date delle preparazione per la spedizione, della spedizione o del disimballaggio delle materie nucleari rispetto alle date indicate nelle notifiche previste dagli articoli 24 e 25, che non dia luogo a rapporti speciali, deve essere comunicata immediatamente, con indicazione delle nuove date qualora siano note.

PARTE IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

PRODUTTORI DI MINERALI

Articolo 29

Ogni persona o impresa che, nel territorio di uno Stato membro, estragga minerali, ha l'obbligo di tenere una contabilità di detto minerale che indichi tra l'altro il tonnellaggio e il tenore medio in uranio e torio del minerale estratto e delle giacenze sul piazzale della miniera, e che giustifichi le spedizioni; per queste ultime deve apparire la menzione del destinatario, della data di spedizione e delle quantità. Tale contabilità viene conservata per almeno cinque anni.

Articolo 30

Per ogni miniera, i produttori di minerali sono tenuti a comunicare alla Commissione, conformemente al modello riprodotto nell'allegato VII, al più tardi entro la fine di gennaio di ogni anno, le quantità di materie spedite nel corso dell'anno precedente.

Articolo 31

Ogni persona o impresa che esporti minerali verso Stati terzi ha l'obbligo di informare la Commissione, conformemente al modello riprodotto nell'allegato VII, alla data dell'effettiva spedizione.

TRASPORTATORI

Articolo 32

Ogni persona o impresa che, nei territori degli Stati membri, trasporti materie grezze o materie fissili speciali ovvero detenga temporaneamente queste materie durante il trasporto, può riceverle o consegnarle soltanto dietro rilascio di una ricevuta debitamente firmata e datata. La ricevuta deve indicare i nomi di colui che consegna tali materie e di colui che

le riceve, le quantità trasportate, la natura, la forma e la composizione delle stesse.

Se ragioni di protezione fisica lo richiedono, la specificazione delle materie trasferite può essere sostituita da idonei dati di identificazione della partita. Tali dati di identificazione devono permettere di risalire alle specifiche compilate dalle persone e imprese di cui all'articolo 1, dalle quali risulti la suddetta specificazione.

Tali documenti devono essere conservati dalle parti contraenti almeno per un anno.

Articolo 33

I documenti e scritture, già redatti e conservati dalle persone o imprese, conformemente alla regolamentazione in vigore ad esse applicabili nel territorio dello Stato membro in cui operano, possono sostituire le specifiche e le ricevute prescritte dall'articolo 32, a condizione che contengano tutti i dati richiesti.

INTERMEDIARI

Articolo 34

Chiunque intervenga, a qualsivoglia titolo, in particolare in qualità di mandatario, mediatore, commissionario, agente d'affari, nella conclusione di un contratto avente per oggetto la fornitura di materie nucleari, deve conservare nei propri archivi, per almeno un anno dalla cessazione del contratto, i documenti relativi alle operazioni che ha trattato o fatto trattare. Questi documenti devono indicare il nome delle parti contraenti e la data del contratto, la quantità, la natura, la forma e la composizione, nonché la provenienza e la destinazione delle materie.

PARTE V

DISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI NEI TERRITORI DEGLI STATI MEMBRI
DOTATI DI ARMI NUCLEARI

Articolo 35

1. Le disposizioni di questo regolamento non si applicano :

a) agli impianti o parti di impianti che sono stati destinati alle necessità della difesa e sono situati nel territorio di uno Stato membro che non è parte dell'accordo, ovvero

b) ai materiali nucleari che sono stati destinati alle necessità della difesa da questo Stato membro.

2. Per le materie nucleari, impianti o parti di impianti che possono essere destinati alla necessità della difesa e sono situati nel territorio di uno Stato membro che non è parte dell'accordo, la misura nella quale saranno applicati il presente regolamento e le procedure di applicazione che esso prevede sarà definita dalla Commissione dopo consultazione e in accordo con lo Stato membro interessato, tenendo conto dell'articolo 84, secondo comma del trattato.

3. Resta ad ogni modo inteso che :

a) gli articoli da 1 a 4, 7 e 8 si applicano agli impianti o parti di impianti che saltuariamente operano esclusivamente con materiali nucleari che possono essere destinati alle necessità della difesa, ovvero esclusivamente con materie nucleari per uso civile ;

b) gli articoli da 1 a 4, 7 e 8 si applicano, salvo in casi eccezionali giustificati da motivi di sicurezza nazionale, agli impianti o parti di impianti il cui accesso potrebbe essere limitato per tali motivi, ma che producono, trattano, separano, ritrattano o impiegano in qualsiasi altro modo, simultaneamente, tanto materie nucleari per uso civile quanto materie nucleari che sono destinate o possono essere destinate alle necessità della difesa ;

c) gli articoli 6 e dal 9 al 37 si applicano a tutte le materie nucleari per uso civile situate in impianti o parti di impianti, quali indicati alle lettere a) e b) precedenti.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

DEFINIZIONI

Articolo 36

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento :

a) « Accordo » designa l'accordo che il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, nonché la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) hanno concluso il 5 aprile 1973 con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del trattato di non proliferazione delle armi nucleari.

b) « Stato membro parte dell'accordo » designa il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi.

c) « Stato membro che non è parte dell'accordo » designa la Francia o il Regno Unito.

d) « Stato terzo » designa qualunque Stato che non sia membro della Comunità europea dell'energia atomica.

e) « Materie fissili speciali » designano il plutonio 239, l'uranio 233, l'uranio arricchito in uranio 235 o 233, nonché ogni sostanza contenente uno

o più dei suddetti isotopi e le altre materie fissili che saranno definite dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione ;

tuttavia, il termine « materie fissili speciali » non si applica alle materie grezze, ai minerali o ai residui di minerali.

- f) « Uranio arricchito in uranio 235 o uranio 233 » designa l'uranio contenente sia l'uranio 235, sia l'uranio 233, sia questi due isotopi in quantità tale che il rapporto di abbondanza tra la somma di questi due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al rapporto tra l'isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio naturale. Per « arricchimento » si intende il rapporto tra il peso combinato degli isotopi uranio 233 e uranio 235 e il peso totale dell'uranio considerato.
- g) Per « materie grezze » si intende l'uranio contenente la mescolanza di isotopi esistente in natura, l'uranio con un tenore di uranio 235 inferiore al normale, il torio, tutte le materie summenzionate sotto forma di metalli, di leghe, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi altra sostanza contenente una o più delle materie summenzionate nelle concentrazioni definite dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, nonché qualsiasi altra materia che verrà determinata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Il termine « materie grezze » non deve essere interpretato in modo da includere minerali o residui di minerali.
- h) Per « minerali » si intende qualsiasi minerale contenente, nelle concentrazioni medie definite dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sostanze che permettono di ottenere, attraverso trattamenti chimici e fisici appropriati, le materie grezze sopra definite.
- i) Per « materie nucleari » si intendono tutti i minerali, le materie grezze e le materie fissili speciali definite alle lettere e), f), g) ed h) precedenti.
- j) Per « natura » di una materia si intende, secondo i casi, l'uranio naturale, l'uranio impoverito, l'uranio arricchito in uranio 235 o in uranio 233, il torio, il plutonio.
- k) Per « partita » si intende una porzione di materie nucleari trattate come un'unità ai fini della contabilità in un punto-chiave di misurazione, la cui composizione e quantità sono definite da un'uni-

ca serie di caratteristiche o di misure. Le materie nucleari possono essere in forma sfusa oppure contenute in un certo numero di articoli distinti.

- l) Per « dati riguardanti la partita » si intende il peso totale di ogni elemento di materie nucleari e, per l'uranio e il plutonio, la composizione isotopica, se del caso. Per i rapporti si addizionano i pesi dei singoli articoli della partita prima di arrotondare all'unità più vicina.
- m) Per « inventario contabile » di un'area di bilancio materie si intende la somma algebrica del più recente inventario fisico di tale area e di tutte le variazioni d'inventario intervenute da quando è stato effettuato detto inventario fisico.
- n) Per « correzione » si intende una scrittura contabile volta a rettificare un errore identificato o a dar conto della misura migliorata di una quantità già contabilizzata. Ogni correzione deve essere fatta in modo da poter individuare la scrittura alla quale si riferisce.
- o) Per « chilogrammo effettivo » si intende un'unità speciale usata per l'applicazione del controllo di sicurezza alle materie nucleari. La quantità di chilogrammi effettivi è data :
 - i) per il plutonio, dal suo peso in chilogrammi ;
 - ii) per l'uranio con un arricchimento uguale o superiore a 0,01 (1 %), dal prodotto del suo peso in chilogrammi per il quadrato dell'arricchimento ;
 - iii) per l'uranio con un arricchimento inferiore a 0,01 (1 %), ma superiore a 0,005 (0,5 %), dal prodotto del suo peso in chilogrammi per 0,0001 ;
 - iv) per l'uranio impoverito a 0,005 (0,5 %) o meno, e per il torio, dal prodotto del loro peso in chilogrammi per 0,00005.
- p) Per « variazione d'inventario » si intende qualsiasi aumento o diminuzione delle materie nucleari, in un'area di bilancio materie, relativi ad ogni singola partita.
- q) Per « punto-chiave di misurazione » si intende il luogo in cui le materie nucleari si presentano in una forma che ne consenta la misurazione per

determinarne il flusso o l'inventario. I punti-chiave di misurazione comprendono dunque, ma non esclusivamente, le entrate e le uscite (incluse le uscite di scarti misurati) e i magazzini nelle aree di bilancio materie.

r) Per « area di bilancio materie » si intende un'area per cui sia possibile :

- i) determinare la quantità di materie nucleari per ogni trasferimento in ingresso o in uscita da detta area ;
- ii) determinare ogniquale volta sia necessario, conformemente a regole prestabilite, l'inventario fisico delle materie nucleari in ciascuna area di bilancio materie,

ai fini della compilazione del bilancio delle materie.

s) Per « materie non contabilizzate » si intende la differenza tra l'inventario fisico e l'inventario contabile.

t) Per « inventario fisico » si intende la somma, secondo regole prestabilite, di tutte le quantità misurate o stimate di materie nucleari delle partite esistenti in un determinato momento in un'area di bilancio materie.

u) Per « differenza mittente/destinatario » si intende la differenza tra la quantità di materie nucleari di una partita dichiarata dall'area di bilancio materie di spedizione e la quantità di materie nucleari della stessa partita misurata nell'area di bilancio materie di destinazione.

v) Per « dati fonte » si intendono i dati, registrati durante le misurazioni o le tarature oppure utilizzati per ottenere rapporti empirici, che identificano la materia nucleare e determinano i dati riguardanti la partita. I dati fonte comprendono, per esempio, il peso dei composti, i fattori di conversione applicati per determinare il peso dell'elemento, il peso specifico, la concentrazione dell'elemento, il rapporto di abbondanza isotopica, il rapporto tra le letture volumetrica e manometrica e il rapporto tra il plutonio prodotto e l'energia generata.

w) Per « punto strategico » s'intende un luogo scelto durante l'esame delle informazioni descrittive dove, in condizioni normali e in combinazione con le informazioni provenienti dall'insieme di tutti i punti strategici, si ottengono e si veri-

ficano le informazioni necessarie e sufficienti per l'applicazione delle salvaguardie secondo i termini dell'accordo ; un punto strategico può comprendere qualsiasi luogo dove vengono effettuate misure-chiave relative alla contabilità delle materie e dove sono attuati provvedimenti di contenimento e di sorveglianza.

IMPIANTI CONTROLLATI DALL'ESTERNO DELLA COMUNITÀ

Articolo 37

Quando un impianto dipende da una persona o da una impresa con sede fuori della Comunità, gli obblighi contenuti nel presente regolamento incombono alla direzione locale dell'impianto.

ALLEGATI

Articolo 38

Gli allegati del presente regolamento ne costituiscono parte integrante. La Commissione può apportarvi delle modifiche non sostanziali di carattere tecnico.

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 39

Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 40, i regolamenti n. 7 e 8 della Commissione della Comunità europea per l'energia atomica sono abrogati.

Articolo 40

Gli articoli da 9 a 16, 19 e 21 del presente regolamento si applicano non appena sono adottate le disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7. Sino all'adozione delle disposizioni suddette, restano applicabili gli articoli 2, 5, 7, 8 e 10 del regolamento n. 8 di cui sopra.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1976.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO I

QUESTIONARIO PER LA COMUNICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE
TECNICHE FONDAMENTALI DEGLI IMPIANTI

A. REATTORI

Data

IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

1. Nome.
2. Ubicazione (indirizzo esatto con numeri di telefono e di telescrivente).
3. Proprietario (persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile).
4. Esercente (persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile).
5. Stato presente (in esercizio o data prevista dell'entrata in esercizio).
6. Tipo di impianto e suo scopo.
7. Modalità di esercizio dell'impianto che ne determinano la portata (sistema di turni adottato, date approssimative dei periodi di esercizio per anno, ecc.).
8. Mappa dell'impianto. Disegno planimetrico del sito dell'impianto con indicazione dei perimetri, edifici, strade, corsi d'acqua, binari ferroviari, ecc.
9. Sistemazione dell'impianto :
 - a) contenimento, recinzioni e strade di accesso ;
 - b) area di immagazzinamento delle materie in entrata ;
 - c) area reattore ;
 - d) area prove ed esperimenti, laboratori ;
 - e) magazzino delle materie in uscita ;
 - f) deposito dei residui nucleari.

NB: 1. In conformità dell'articolo 79 del trattato, le persone e le imprese soggette agli obblighi notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione a mente dell'articolo 78.

2. Si può dare come risposta la menzione « non pertinente » per le domande considerate tali. La Commissione ha tuttavia sempre il diritto di chiedere, se lo giudica necessario, delle informazioni supplementari nell'ambito del pertinente questionario.

Il presente questionario, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso alla Commissione delle Comunità europee, Direzione controllo di sicurezza dell'Euratom, Edificio « Jean Monnet » Kirchberg, Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo).

10. Dati complementari concernenti l'impianto principale :

- a) rendimento termico valutato per reattore in esercizio continuo ;
- b) materie grezze e materie fissili speciali ;
- c) arricchimento iniziale del nocciolo ;
- d) moderatore ;
- e) refrigerante.

STRUTTURAZIONE GENERALE DELL'IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ DELLE MATERIE, AL CONTENIMENTO E ALLA SORVEGLIANZA**Descrizione delle materie nucleari ⁽¹⁾**

- 11. Schizzo sufficientemente dettagliato dell'elemento di combustibile e/o del gruppo combustibile, che consenta di farsi un'idea della struttura generale e delle dimensioni totali (l'elemento è la più piccola unità di combustibile contenuto ; il gruppo è una combinazione di elementi costituente un'unità di manipolazione, come per esempio un grappolo o un fascio. Indicare, se del caso, le disposizioni prese per la sostituzione degli elementi, specificando se si tratta di un'operazione di routine).
- 12. Materie componenti il combustibile (comprese le materie nucleari nei gruppi di regolazione o di compensazione) :
 - a) composizione chimica o principali costituenti delle leghe ;
 - b) arricchimento medio per gruppo ;
 - c) peso nominale del combustibile per gruppo con tolleranze nominali.
- 13. Materiali di incamiciatura.
- 14. Metodo di identificazione dei vari elementi di combustibile e/o gruppi combustibili, se del caso.
- 15. Altre materie nucleari utilizzate nell'impianto (indicare brevemente le materie, lo scopo e le modalità di utilizzazione delle materie, per esempio barre di surreattività).

Flusso delle materie nucleari

- 16. Diagramma indicante i punti in cui le materie nucleari vengono identificate o misurate, le aree di bilancio materie e le ubicazioni d'inventario usate per la contabilità delle materie e previsione dell'entità delle giacenze delle materie nucleari in queste aree, in condizioni normali di esercizio.
- 17. Previsioni comprendenti, se del caso, i dati nominali sul ciclo di combustibile :
 - a) caricamento del nocciolo del reattore ;
 - b) resa energetica prevista ;
 - c) ricaricamento annuo ;
 - d) frequenza dei ricaricamenti (sotto carico o all'arresto) ;
 - e) previsioni approssimative concernenti il flusso e l'inventario delle materie nell'impianto nonché le ricezioni e le spedizioni.

⁽¹⁾ Punti 11-14: rispondere per ciascun tipo di gruppo dell'impianto, usando una terminologia conforme al punto 11.

Manipolazione delle materie nucleari

18. Rappresentazione schematica della disposizione e della strutturazione generale dell'immagazzinamento del combustibile fresco, con descrizione dell'imballaggio.
19. Rappresentazione schematica della disposizione e della strutturazione generale degli impianti di preparazione e/o di prova del combustibile fresco e dell'area di caricamento del reattore.
20. Rappresentazione schematica della disposizione generale dell'attrezzatura per il trasferimento del combustibile fresco e irradiato, comprese le macchine o le attrezzature di ricaricamento.
21. Rappresentazione schematica della disposizione generale del contenitore del reattore, dell'ubicazione del nocciolo e degli orifizi del contenitore; metodo di manipolazione del combustibile nel contenitore.
22. Rappresentazione schematica del nocciolo indicante la disposizione generale, il reticolo, la forma, il passo del reticolo e le dimensioni del nocciolo, il riflettore, nonché l'ubicazione, la forma e le dimensioni degli elementi di regolazione, le posizioni sperimentali e/o d'irradiazione.
23. Numero e dimensioni dei canali per gli elementi o i gruppi di combustibile e per gli elementi di controllo nel nocciolo.
24. Immagazzinamento del combustibile esaurito :
 - a) rappresentazione schematica della disposizione e della strutturazione generale dell'immagazzinamento ;
 - b) metodo di immagazzinamento ;
 - c) capacità nominale di immagazzinamento ;
 - d) attrezzatura per la manipolazione del combustibile irradiato ;
 - e) tempo minimo di raffreddamento prima della spedizione del combustibile irradiato ;
 - f) disegno e descrizione dei contenitori per il trasporto del combustibile irradiato (necessari per esaminare le possibilità di apposizione dei sigilli).
25. Area di prova delle materie nucleari (se del caso) :
 - a) breve descrizione della natura delle attività ;
 - b) descrizione delle principali attrezzature (per esempio : celle calde, apparecchi per la rimozione delle guaine e la dissoluzione degli elementi di combustibile) ;
 - c) descrizione dei contenitori per il trasporto delle materie nucleari e del sistema d'imballaggio dei residui e dei rifiuti (necessaria per esaminare le possibilità di apposizione dei sigilli) ;
 - d) immagazzinamento delle materie nucleari irradiate e non irradiate ;
 - e) rappresentazione schematica della disposizione e della strutturazione generale degli impianti di cui sopra, se non prevista altrove.

Dati sul fluido refrigerante

26. Diagramma di flusso del fluido refrigerante, necessario per il calcolo del bilancio termico (indicare la pressione, le temperature e le portate nei punti principali).

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI**Sistema di contabilità**

27. Sistema di contabilità e di controllo delle materie nucleari (descrivere il sistema di contabilità per articolo e/o per quantità, compresi i metodi di misurazione usati, indicando i gradi di precisione previsti) ; fornire modelli in bianco dei formulari tipo usati per tutte le operazioni di contabilità e di controllo. Precisare per quanto tempo tali documenti debbono essere conservati.

Inventario fisico

28. Descrivere le modalità, la frequenza prevista, i metodi usati dall'esercente per determinare l'inventario fisico (contabilità per articolo e/o per quantità, compresi i principali metodi di misura), indicando i gradi di precisione previsti; l'accesso alle materie nucleari nel nocciolo e alle materie nucleari irradiate fuori dal nocciolo, i livelli d'irradiazione previsti.

ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA

29. Organizzazione delle contabilità e del controllo delle materie.
30. Informazioni sulle norme sanitarie e di sicurezza da osservare e alle quali gli ispettori debbono attenersi nell'impianto.

B. IMPIANTI CRITICI (O DI ENERGIA ZERO)

Data

IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

1. Nome.
2. Ubicazione (indirizzo esatto con numeri di telefono e di telescrivente).
3. Proprietario (persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile).
4. Esercente (persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile).
5. Stato presente (in esercizio o data prevista dell'entrata in esercizio).
6. Tipo di impianto e suo scopo.
7. Modalità di esercizio dell'impianto che ne determinano la portata (sistema di turni adottato, date approssimative dei periodi di esercizio per anno, ecc.).
8. Mappa dell'impianto. Disegno planimetrico del sito dell'impianto con indicazione dei perimetri, edifici, strade, corsi d'acqua, binari ferroviari, ecc.
9. Sistemazione dell'impianto :
 - a) contenimento, recinzioni e strade di accesso ;
 - b) magazzino/i delle materie nucleari ;
 - c) area di montaggio degli elementi di combustibile, laboratori, ecc.
 - d) struttura critica propriamente detta ⁽¹⁾.
10. Dati complementari concernenti l'impianto principale ⁽¹⁾ :
 - a) massima potenza di esercizio prevista e/o massimo flusso neutronico previsto ;
 - b) principale/i tipo/i di materie nucleari e arricchimenti ;
 - c) moderatore ;
 - d) riflettore, mantello ;
 - e) refrigerante.

STRUTTURAZIONE GENERALE DELL'IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ DELLE MATERIE, AL CONTENIMENTO E ALLA SORVEGLIANZA**Descrizione delle materie nucleari**

11. Descrivere, mediante disegni o altro mezzo, tutte le materie nucleari esistenti nell'impianto, indicando :
 - a) tutti i tipi di unità, comprese le normali unità di manipolazione ;
 - b) la composizione chimica o i principali costituenti delle leghe ;

⁽¹⁾ Da indicare per ciascuna struttura critica, se ne esistono più di una nell'impianto.

- c) la forma e le dimensioni ;
- d) gli arricchimenti ;
- e) il peso nominale delle materie nucleari, con le tolleranze nominali ;
- f) il materiale di incamiciatura ;
- g) il metodo o i metodi di identificazione delle unità.

Ubicazione e manipolazione delle materie nucleari

12. Descrivere, mediante disegni o altro mezzo :

- a) le aree di immagazzinamento e di montaggio delle materie nucleari, nonché della(e) struttura(e) critica(che) propriamente detta(e) (aree degli inventari) ;
 - b) l'ordine di grandezza degli inventari previsti in queste aree ;
 - c) la strutturazione dell'attrezzatura usata per il montaggio, la prova e la misurazione delle materie nucleari ;
 - d) gli itinerari di trasporto delle materie nucleari.
13. Schizzo del nocciolo della struttura critica, indicante le strutture di supporto del nocciolo, nonché i dispositivi di schermatura e di raffreddamento con la relativa descrizione (da indicare per ciascuna struttura critica, se ne esistono più di una nell'impianto).

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI

Sistema di contabilità

14. Sistema di contabilità e di controllo delle materie nucleari (descrivere il sistema di contabilità per articolo e/o per quantità, compresi i principali metodi usati, indicando i gradi di precisione previsti ; fornire modelli in bianco dei formulari tipo usati per tutte le operazioni di contabilità e di controllo. Precisare per quanto tempo tali documenti debbono essere conservati.

Inventario fisico

15. Descrivere le modalità, la frequenza prevista, i metodi usati dall'esercente per determinare l'inventario fisico (contabilità per articolo e/o per quantità, compresi i principali metodi di misura), indicando i gradi di precisione previsti ; l'accesso alle materie nucleari nel nocciolo e alle materie nucleari irradiate fuori del nocciolo, i livelli d'irradiazione previsti.

ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA

16. Organizzazione della contabilità e del controllo delle materie.
17. Informazioni sulle norme sanitarie e di sicurezza da osservare e alle quali gli ispettori devono attenersi nell'impianto.

C. IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE, FABBRICAZIONE E RITRATTAMENTO

Data

IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

1. Nome.
2. Ubicazione (indirizzo esatto con numeri di telefono e di telescrivente).
3. Proprietario (persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile).
4. Esercente (persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile).
5. Stato attuale (in esercizio o data prevista dell'entrata in esercizio).
6. Tipo di impianto e suo scopo.
7. Modalità di esercizio dell'impianto che ne determinano la portata (sistema di turni adottato, date approssimative dei periodi di esercizio per anno, ecc.).
8. Mappa dell'impianto. Disegno planimetrico del sito dell'impianto con indicazione dei perimetri, edifici, strade, corsi d'acqua, binari ferroviari, ecc.
9. Sistemazione dell'impianto :
 - a) contenimento, recinzioni e strade di accesso ;
 - b) itinerari delle materie nucleari ;
 - c) magazzino delle materie nucleari in entrata ;
 - d) principali aree di manipolazione e laboratori industriali ;
 - e) aree per prove o esperimenti ;
 - f) magazzino delle materie nucleari in uscita ;
 - g) deposito degli scarti ;
 - h) laboratorio di analisi.

STRUTTURAZIONE GENERALE DELL'IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ DELLE MATERIE, AL CONTENIMENTO E ALLA SORVEGLIANZA**Flusso, ubicazione e manipolazione delle materie nucleari**

10. Diagramma indicante i punti in cui le materie nucleari vengono identificate o misurate, le aree di bilancio materie e le ubicazioni di inventario usate per la contabilità delle materie e previsione dell'entità delle giacenze nucleari in queste aree, in condizioni normali di esercizio. Precisare (se del caso) :
 - a) le dimensioni delle partite o i flussi ;
 - b) il metodo di immagazzinamento o di imballaggio ;
 - c) le capacità di immagazzinamento ;
 - d) le previsioni generali concernenti i flussi e le giacenze nonché gli arrivi e le spedizioni.

11. A complemento dei dati di cui al punto 10, descrivere, mediante rappresentazione schematica della loro strutturazione generale, le aree di immagazzinamento per l'alimentazione degli impianti di ritrattamento indicando :
 - a) l'ubicazione degli elementi di combustibile e dell'attrezzatura di manipolazione ;
 - b) il tipo degli elementi di combustibile, unitamente al tenore di materie nucleari e all'arricchimento.
12. A complemento dei dati di cui al punto 10, menzionare nella descrizione della fase di riciclo del processo, sempreché siano disponibili, i dati relativi :
 - a) alla durata di immagazzinamento provvisorio ;
 - b) al programma previsto per il riciclo esterno (se del caso).
13. A complemento dei dati di cui al punto 10, indicare il sistema di eliminazione degli scarti (evacuazione dei residui o immagazzinamento).
14. In condizioni di equilibrio indicare, per ciascun diagramma di flusso di cui ai punti 10 e 16, tenendo conto delle modalità di esercizio di cui al punto 7 ;
 - a) la portata nominale annua ;
 - b) le quantità di materiali in fase di lavorazione, basate sulla capacità di progetto.
15. Descrivere i metodi normalmente usati per l'evacuazione totale o parziale dell'impianto. Menzionare, nella descrizione, i punti di misura e le procedure speciali di campionamento adottate in occasione delle operazioni di evacuazione, nonché la tecnica di presa d'inventario, qualora ciò non sia stato già descritto al punto 10.

Descrizione delle materie nucleari

16. Descrivere, mediante diagrammi o altro mezzo, il flusso e gli inventari previsti di tutte le materie nucleari nelle aree di immagazzinamento e di esercizio precisando :
 - a) la forma fisica e chimica ;
 - b) gli intervalli quantitativi o i limiti superiori previsti per ciascuna categoria di residui solidi e liquidi ;
 - c) l'intervallo di arricchimento.

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI

Sistema di contabilità

17. Descrivere il sistema di contabilità usato per registrare e comunicare i dati contabili e per compilare i bilanci delle materie ; fornire i formulari tipo usati per tutte le operazioni di questo genere e precisare per quanto tempo tali documenti debbono essere conservati.
18. Indicare la data e la frequenza dei bilanci delle materie, compresi quelli compilati durante le campagne. Descrivere i metodi e la procedura per l'aggiustamento delle specifiche contabili dopo la determinazione dell'inventario fisico.
19. Descrivere la procedura per tener conto delle differenze mittente/destinatario e il metodo di aggiustamento delle specifiche contabili.
20. Descrivere la procedura per apportare correzioni alle scritture contabili in caso di errori d'operazione o di scrittura e indicare, se del caso, le ripercussioni sulle differenze mittente/destinatario.

Inventario fisico

21. Fare riferimento al punto 15. Sulla base dei diagrammi di cui ai punti 10 e 16 determinare le attrezzature che vanno considerate come contenitori delle materie nucleari nelle condizioni di inventario fisico. Indicare il calendario previsto per la determinazione degli inventari fisici durante le campagne di ritrattamento.

Metodi di misurazione, di campionamento e di analisi

22. Per ogni punto di misura indicato, descrivere il metodo applicato per eseguire le singole misurazioni; precisando le equazioni o le tavole usate e i calcoli fatti per determinare i pesi o i volumi effettivi. Indicare se la registrazione dei dati è automatica o manuale. Descrivere inoltre il metodo e la procedura seguiti per il campionamento nei singoli punti indicati.
23. Descrivere i metodi di analisi usati per la determinazione dei dati contabili. Sarà utile far riferimento a un manuale o a un rapporto.

Controllo dell'accuratezza delle misure

24. Descrivere il programma di controllo di qualità effettuato sulle misure necessarie per la contabilità delle materie (con indicazione dei gradi di precisione) per la valutazione continua dell'accuratezza dei metodi di analisi, delle misure di peso, di volume e di campionamento; nonché per la taratura dell'attrezzatura corrispondente. Descrivere il metodo di taratura dei dispositivi di misurazione di cui al punto 23; tipo e qualità degli standards usati per i metodi di analisi di cui al punto 23; tipo degli apparecchi di analisi usati; metodo e frequenza di taratura.

Valutazione statistica

25. Descrivere i metodi di valutazione statistica dei dati accumulati nel corso dei programmi di controllo delle misure, per la valutazione del grado di precisione e dell'accuratezza di queste ultime e per la stima dell'incertezza delle misure (per esempio: determinazione degli errori casuali e sistematici e dei corrispondenti limiti di errore; procedimenti statistici usati per combinare le stime individuali degli errori di misurazione al fine di ottenere i limiti di errore complessivi per le differenze mittente/destinatario, l'inventario contabile, l'inventario fisico e le materie non contabilizzate).

ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA

26. Organizzazione della contabilità e del controllo delle materie.
27. Informazioni sulle norme sanitarie e di sicurezza da osservare e alle quali gli ispettori debbono attenersi nell'impianto.

D. DEPOSITI ⁽¹⁾

Data

IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

1. Nome.
2. Ubicazione (indirizzo esatto con numeri di telefono e di telescrivente).
3. Proprietario (persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile).
4. Esercente (persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile).
5. Stato attuale (in esercizio o data prevista dell'entrata in esercizio).
6. Tipo di impianto e suo scopo.
7. Sistemazione dell'impianto. Contenimento, recinzioni e strade di accesso, se del caso.

STRUTTURAZIONE GENERALE DELL'IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ DELLE MATERIE, AL CONTENIMENTO E ALLA SORVEGLIANZA**Descrizione delle materie nucleari**

8. Descrivere, mediante disegni o altro mezzo, tutte le materie nucleari esistenti nell'impianto, indicando :
 - a) tutti i tipi di unità, comprese le normali unità di manipolazione ;
 - b) la composizione chimica o i principali costituenti delle leghe ;
 - c) la forma e le dimensioni ;
 - d) gli arricchimenti ;
 - e) il peso nominale delle materie nucleari, con le tolleranze nominali ;
 - f) i materiali di incamiciatura ;
 - g) il metodo o i metodi di identificazione delle materie.

Ubicazione e manipolazione delle materie nucleari

9. Descrivere, mediante disegni o altro mezzo :
 - a) le aree di immagazzinamento delle materie nucleari (aree degli inventari) ;
 - b) la prevista entità degli inventari in queste aree ;
 - c) l'immagazzinamento delle materie nucleari e/o contenitori di trasporto ;
 - d) gli itinerari e l'attrezzatura di trasporto delle materie nucleari, se del caso.

⁽¹⁾ Impianti separati, normalmente non collegati con impianti di arricchimento, trasformazione, fabbricazione, trattamento chimico e recupero o con reattori.

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI**Sistema di contabilità**

10. Sistema di contabilità e di controllo delle materie nucleari (descrivere il sistema di contabilità per articolo e/o per quantità, compresi i principali metodi di analisi usati, indicando i gradi di precisione previsti); fornire modelli in bianco dei formulari tipo usati per tutte le operazioni di controllo e di contabilità.

Inventario fisico

11. Descrivere le modalità, la frequenza prevista, i metodi usati dall'esercente per determinare l'inventario fisico (contabilità per articolo e/o per quantità compresi i principali metodi di misura), indicando i gradi di precisione previsti.

ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA

12. Organizzazione della contabilità e del controllo delle materie.
13. Informazioni sulle norme sanitarie e di sicurezza da osservare e alle quali gli ispettori debbono attenersi nell'impianto.

E. IMPIANTI DI SEPARAZIONE ISOTOPICA

Data

IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

1. Nome.
2. Ubicazione (indirizzo esatto con numeri di telefono e di telescrivente).
3. Proprietario (persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile).
4. Esercente (persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile).
5. Stato attuale (in esercizio o data prevista dell'entrata in esercizio).
6. Calendario di costruzione (se l'impianto non è in funzione) :
 - a) data di inizio della costruzione ;
 - b) data di collaudo dell'impianto ;
 - c) data di messa in servizio.
7. Tipo di impianto (capacità nominale di lavoro di separazione, possibilità d'arricchimento, ecc.) e suo scopo.
8. Modalità di esercizio dell'impianto che ne determinano la portata (sistema di turni adottato, date approssimative dei periodi di esercizio per anno, ecc.).
9. Mappa dell'impianto. Disegno planimetrico del sito dell'impianto con indicazione dei perimetri, edifici, strade, corsi d'acqua, binari ferroviari, ecc.
10. Sistemazione dell'impianto :
 - a) contenimento, recinzioni e strade di accesso ;
 - b) contenimento di alcune parti dell'impianto ;
 - c) itinerari delle materie nucleari ;
 - d) magazzino delle materie nucleari in entrata ;
 - e) principali aree di manipolazione e laboratorio industriale, comprese le zone di pesatura e campionamento, le zone di decontaminazione, di purificazione e di alimentazione, ecc. ;
 - f) zone di prova o sperimentali ;
 - g) magazzino delle materie nucleari in uscita ;
 - h) deposito dei residui ;
 - i) laboratorio di analisi.

STRUTTURAZIONE GENERALE DELL'IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ DELLE MATERIE, AL CONTENIMENTO E ALLA SORVEGLIANZA**Flusso, ubicazione e manipolazione delle materie nucleari**

11. Descrivere, mediante diagrammi o altro mezzo, le aree di immagazzinamento e quelle adibite ai processi. Precisare (se del caso) :

- a) i punti di campionamento e di misura ;
 - b) le dimensioni delle partite e/o la portata ;
 - c) il metodo di immagazzinamento o d'imballaggio ;
 - d) le capacità di immagazzinamento.
12. A complemento dei dati di cui al punto 11, indicare nella descrizione dell'impianto :
- a) la capacità di lavoro di separazione ;
 - b) le tecniche o i metodi di arricchimento ;
 - c) i punti in cui è possibile effettuare l'alimentazione, ricavare il prodotto e gli scarti (« tails ») ;
 - d) le possibilità di riciclo ;
 - e) il tipo e le dimensioni delle bombole UF_6 usate e le modalità di riempimento e svuotamento.
13. Indicare il consumo di energia, se del caso.
14. Ogni diagramma deve precisare, nelle condizioni d'equilibrio :
- a) la portata nominale annua ;
 - b) la quantità di materie in fase di trattamento ;
 - c) l'entità delle perdite di materie dovute a fughe, decomposizione, depositi, ecc. ;
 - d) le modalità di manutenzione sistematica dell'attrezzatura (arresti periodici o cambio continuo delle unità, ecc.).
15. Descrivere i punti speciali di campionamento e di misurazione attinenti alla decontaminazione delle attrezzature smontate per manutenzione o sostituzione.
16. Descrivere il luogo di scarico dei residui di trattamento, precisando il metodo di scarico, il tempo di deposito, il modo di scarico, ecc.

Descrizione della materie nucleari

17. Descrivere, mediante diagrammi o altro mezzo, il flusso e gli inventari previsti di tutte le materie nucleari nelle aree di immagazzinamento e di esercizio, precisando :
- a) la forma fisica e chimica ;
 - b) l'intervallo di arricchimento per l'alimentazione, il prodotto e gli scarti (« tails ») ;
 - c) la gamma dei tenori o i limiti superiori previsti per ciascuna categoria di residui solidi o liquidi.

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI

Sistema di contabilità

18. Descrivere il sistema di contabilità usato per registrare e comunicare i dati contabili e per compilare i bilanci delle materie, fornire i formulari tipo usati per tutte le operazioni di questo genere.
19. Indicare la data e la frequenza dei bilanci delle materie, compresi quelli effettuati durante le campagne. Descrivere i metodi e la procedura per l'aggiustamento delle specifiche contabili dopo la determinazione dell'inventario fisico.
20. Descrivere la procedura per tener conto delle differenze mittente/destinatario ed il relativo metodo di aggiustamento delle specifiche contabili.

21. Descrivere la procedura per apportare correzioni alle specifiche contabili in caso di errori d'operazione o di scrittura e indicare, se del caso, le ripercussioni sulle differenze mittente/destinatario.

Inventario fisico

22. Sulla base dei diagrammi di cui ai punti 11 e 17 determinare le attrezzature che vanno considerate come contenitori delle materie nucleari nelle condizioni di presa d'inventario fisico. Indicare il calendario previsto per la compilazione degli inventari fisici.

Metodi di misurazione, di campionamento e di analisi

23. Per l'ubicazione dei punti di campionamento e di misurazione fare riferimento ai diagrammi di cui ai punti 11 e 17.
24. Descrivere il metodo applicato per eseguire le singole misurazioni nel punto indicato, precisando le equazioni o le tavole usate e i calcoli fatti per determinare i pesi o i volumi effettivi. Specificare se la registrazione dei dati è automatica o manuale. Descrivere inoltre il metodo e la procedura seguiti per il campionamento nei singoli punti indicati, precisando il numero dei campioni prelevati ed i criteri di scarto.
25. Specificare i metodi di analisi usati per la generazione di dati contabili. Si potrà fare riferimento a un manuale o a un rapporto.

Controllo della precisione delle misure

26. Descrivere i programmi per la valutazione continua della precisione e delle distorsioni attinenti al peso, al volume e al campionamento, nonché per la taratura dell'attrezzatura corrispondente.
27. Descrivere il tipo e la qualità dei campioni tarati usati per i metodi di analisi di cui al punto 25, il tipo degli apparecchi di analisi usati, il metodo e la frequenza di taratura.

Valutazione statistica

28. Descrivere il programma di valutazione statistica dei dati accumulati nel corso dei programmi di controllo delle misure ponderali e volumetriche nonché di campionamento e di analisi, cioè la determinazione degli errori casuali e sistematici delle misurazioni e dei corrispondenti limiti di errore, i procedimenti statistici usati per combinare le stime individuali degli errori di misurazione al fine di ottenere i limiti di errore complessivi per le differenze mittente/destinatario, l'inventario contabile, l'inventario fisico e le materie non contabilizzate.

ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA

29. Organizzazione della contabilità e del controllo delle materie.
30. Informazioni sulle norme sanitarie e di sicurezza da osservare e alle quali gli ispettori debbono attenersi nell'impianto.

F. IMPIANTI CHE UTILIZZANO MATERIE NUCLEARI IN QUANTITÀ SUPERIORI A UN CHILOGRAMMO EFFETTIVO

Data

Per gli impianti diversi da quelli menzionati sub A, B, C, D, E, che utilizzano più di un chilogrammo effettivo all'anno, il questionario consta dei seguenti capitoli :

- Identificazione dell'impianto.
- Strutturazione generale dell'impianto, compresi i dati relativi alla contabilità delle materie, al contenimento e alla sorveglianza.
- Contabilità e controllo delle materie nucleari, comprese le tecniche di determinazione dell'inventario fisico.
- Informazioni necessarie per l'applicazione del controllo di sicurezza.

Le informazioni richieste nell'ambito di tali capitoli sono, secondo i casi, uguali a quelle descritte nei questionari riguardanti rispettivamente i tipi di impianti menzionati sub C, D, E.

G. ALTRI IMPIANTI ⁽¹⁾

Data

IDENTIFICAZIONE DELLE MATERIE NUCLEARI

1. Nome
2. Ubicazione (indirizzo esatto con numeri di telefono e di telescrivente).
3. Proprietario (persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile).
4. Esercente (persona fisica o ente morale giuridicamente responsabile).
5. Tipo di materie nucleari.
6. Descrizione dei contenitori usati per l'immagazzinamento e la manipolazione (necessaria per esaminare le possibilità di apposizione dei sigilli).
7. Descrizione dell'uso delle materie nucleari.

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI

8. Descrizione generale dei metodi esistenti e proposti per la contabilità e il controllo delle materie nucleari, compresi i metodi di compilazione dell'inventario fisico.
9. Organizzazione della contabilità e del controllo delle materie.

⁽¹⁾ Il termine « altri » designa tutti gli impianti non previsti nei questionari da A a F, in cui sono abitualmente utilizzate materie nucleari in quantità non superiori a un chilogrammo effettivo.

RAPPORTO SULLE VARIAZIONI D'INVENTARIO

	ABM (2)				
1	2	3	4	5	
I					

Impianto dichiarante
(1).....

Periodo di dichiarazione

Impianto corrispondente
(1)

[illegible]

Osservazioni (25)

Dati isotopici (23)				
U-233	U-234	U-235	U-236	U-238
Pu-238	Pu-239	Pu-240	Pu-241	Pu-242

Note concise (24)

Luogo e data
d'invio del rapporto

Nome e qualifica del
firmatario responsabile

Firma

NOTE ESPLICATIVE

(1) **Impianto :**

Nome e indirizzo dell'impianto che compila il rapporto e, in caso di trasferimento, nome e indirizzo dell'impianto corrispondente (destinatario in caso di spedizione e spedizioniere in caso di ricevimento).

(2) **ABM :**

Codice dell'area di bilancio materie che compila il rapporto. Il codice viene notificato all'impianto interessato nelle disposizioni particolari sul controllo.

(3) **Data :**

Giorno, mese ed anno in cui ha avuto luogo la variazione d'inventario.

(4) **PCM :**

Punto-chiave di misurazione. I codici vengono notificati all'impianto interessato mediante le disposizioni particolari di controllo. Occorre fare uso del codice relativo alla variazione d'inventario registrata.

(5) **Misura :**

Bisogna indicare qual è la base su cui è stata stabilita la quantità di materie fissili. Si deve fare uso di uno dei seguenti codici :

Valore misurato	Valore stimato	Significato
M	E	Nell'area di bilancio materie per cui è redatto il rapporto.
N	F	In un'altra area di bilancio materie.
T	G	Nell'area di bilancio materie per cui è redatto il rapporto, se i pesi sono già stati indicati in un precedente rapporto sulle variazioni d'inventario o in una situazione delle giacenze.
L	H	In un'altra area di bilancio materie, se i pesi sono già stati indicati in un precedente rapporto sulle variazioni d'inventario o in una situazione delle giacenze dell'attuale area di bilancio materie.

(6) **Tipo di variazione d'inventario :**

Usare uno dei seguenti codici per indicare il tipo di variazione d'inventario di cui si tratta :

Designazione	Codice	Significato
Ricezione	RD	Ricezione di materie nucleari provenienti da un'area di bilancio materie situata nella Comunità.

Designazione	Codice	Significato
Importazione	RF	Importazione di materie nucleari da uno Stato terzo.
Trasferimento da attività cui non si applica il controllo di sicurezza	RN	Trasferimento di materie nucleari provenienti da un'attività non soggetta al controllo di sicurezza (articolo 35).
Spedizione	SD	Spedizione di materie nucleari verso un'area di bilancio materie situata in uno Stato membro.
Esportazione	SF	Esportazione di materie nucleari verso uno Stato terzo.
Trasferimento ad attività cui non si applica il controllo di sicurezza	SN	Trasferimento di materie nucleari ad un'attività non soggetta al controllo di sicurezza (articolo 35).
Scarti misurati	LD	Quantità misurata o stimata in base a misure di materie nucleari, che hanno subito un trattamento che le rende inadatte ad un ulteriore uso nucleare. La quantità delle materie nucleari interessata va sottratta dall'inventario dell'area bilancio materie.
Trasferimento ai residui conservati	TW	Quantità misurata o stimata in base a misure di residui trasferiti in un magazzino speciale dell'area di bilancio materie da cui può essere recuperata. La quantità delle materie nucleari interessata va sottratta dall'inventario dell'area di bilancio materie. (Con residui conservati si intende includere anche quelle materie nucleari considerate economicamente irrecuperabili dalla tecnologia corrente).
Ritrasferimento dai residui conservati	FW	Ritrasferimento di una quantità di materie nucleari dalla categoria dei residui conservati all'inventario dell'area di bilancio materie. Si ha ritrasferimento ogni qualvolta materie nucleari della categoria dei residui conservati sono ritirate dal magazzino entro l'area di bilancio materie per essere trattate nell'area di bilancio materie o per essere spedite dall'area di bilancio materie.

Designazione	Codice	Significato
Scarto dei residui conservati	WD	Trasferimento di una quantità di materie nucleari dalla categoria dei residui conservati a quella degli scarti misurati. Questo cambio di inventario sostituisce i due cambi di inventario « Ritrasferimento dei residui conservati (FW) » e « Scarti misurati (LD) ». La quantità di materie nucleari interessata non incide sull'inventario dell'area di bilancio materie.
Perdita accidentale	LA	Perdita involontaria e irreparabile di una quantità nota di materie nucleari a seguito di un incidente di funzionamento.
Esenzione	EU	Esenzione della dichiarazione (articolo 22) di una quantità di materie nucleari. Detta quantità va detratta dall'inventario dell'area di bilancio.
Cessata esenzione	DU	Cessata esenzione dalla dichiarazione (articolo 22) di una quantità di materie nucleari che godevano, precedentemente, di tale esenzione. La quantità di materie nucleari interessata va aggiunta all'inventario dell'area di bilancio materie.
Cambiamento di categoria	CC	Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da una categoria (articolo 21) a un'altra
Modificazione della partita	RB	Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da una partita all'altra. Da usare soltanto se nelle disposizioni particolari sul controllo si richiede il seguito della partita.
Cambiamento di impegno particolare	CR	Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da un impegno particolare relativo al controllo (articolo 20), cui le materie nucleari sono soggette, a un altro.
Cambiamento di uso	CU	Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari dall'uso (articolo 9) per cui le materie erano state destinate, a un altro.
Trasformazione nucleare	NT	Aumento o diminuzione della quantità di materie nucleari, in seguito a trasformazione nucleare come, per esempio, fissione, cattura o disintegrazione radioattiva.

Designazione	Codice	Significato
Differenza mittente/ destinatario	DI	Differenza mittente/destinatario (articolo 36 u)).
Nuova misurazione	NM	Quantità di materie nucleari considerate nell'area di bilancio materie, pari alla differenza tra una quantità misurata di recente e quella precedentemente contabilizzata, che non corrisponda né alla differenza mittente/destinatario né a una correzione. (I dati relativi a questa intestazione includeranno differenze che risultano da inventari delle giacenze rilevati dall'operatore dello stabilimento a questo scopo precipuo).
Arrotondamento	RA	Aggiustamento per arrotondamento in modo che la somma di quantità arrotondate registrate in un dato periodo coincida con l'inventario contabile finale dell'area di bilancio materie, se del caso.
Inventario contabile finale	BA	Inventario contabile risultante alla fine del mese, distinto per categoria di materie nucleari.
Situazione invariata	NC	Nessuna variazione d'inventario durante il mese.

(7) **ABM corrispondente :**

Per talune variazioni d'inventario qui sottoelencate occorre registrare l'area bilancio materie corrispondente.

a) *Ricezione (RD) :*

Codice dell'area di bilancio materie di spedizione.

b) *Importazione (RF) :*

Codice dell'area di bilancio materie che esporta (se non lo si conosce può bastare il codice del paese dello Stato esportatore).

c) *Spedizione (SD) :*

Codice dell'area di bilancio materie ricevente di arrivo.

d) *Esportazione (SF) :*

Codice di area di bilancio materie che importa (se non lo si conosce può bastare il codice del paese dello Stato importatore).

(8) **Designazione della partita :**

La designazione della partita può essere scelta dall'operatore ; tuttavia :

- nel caso della variazione d'inventario « ricezione (RD) » deve essere usata la designazione della partita scelta dal mittente ;
- una designazione non deve essere nuovamente usata per altra partita nella stessa area bilancio materie ;

- c) se nelle disposizioni particolari sul controllo si richiede di seguire le partite, bisogna ripetere le stesse designazioni precedentemente usate per dette partite. Non debbono esistere contemporaneamente nell'area di bilancio materie due partite con la stessa designazione (la designazione della partita in questo caso può mutare usando la variazione d'inventario « modifica della partita (RB) »).

(9) Numero d'articoli :

Va annotato il numero di articoli simili di cui consta la partita. Se una variazione d'inventario è articolata in più linee di scrittura, il numero degli articoli della partita corrisponde alla somma del numero degli articoli di ogni singola scrittura.

Per note concise che riguardino parecchie scritture, queste colonne devono essere usate per dare una numerazione in ordine progressivo. Vedi punto (24).

(10) Descrizione delle materie :

Usare i seguenti codici. Essi vanno iscritti nell'ordine per i tre seguenti tipi d'informazione richiesta :

(a) *Forma (colonne 32 e 33) :*

Categoria principale	Sottocategoria	Codice
Minerali	—	OR
Concentrati	—	YC
Uranio esafluoruro (UF ₆)	—	U6
Uranio tetrafluoruro (UF ₄)	—	U4
Soluzioni	Nitrato	LN
	Fluoruro	LF
	Altre	LO
Polveri	Omogenee	PH
	Eterogenee	PN
Ceramiche	Pastiglie	CP
	Sfere	CS
	Altre	CO
Metalli	Puri	MP
	Leghe	MA
Combustibili	Barre, aghi	ER
	Piastre	EP
	Fasci	EB
	Gruppi	EA
	Altri	EO
Sorgenti sigillate	—	QS
Piccoli quantitativi, campioni	—	SS
Residui	Omogenei	SH
	Eterogenei (residui, scorie, fanghi fini, altri)	SN

Categoria principale	Sottocategoria	Codice
Residui solidi	Rivestimenti	AH
	Misti (plastiche, guanti, carta, ecc.)	AM
	Attrezzatura contaminata	AC
	Altri	AO
Residui liquidi	Di bassa attività	WL
	Di media attività	WM
	Di alta attività	WH

(b) *Natura dei contenitori o degli elementi di combustibile (colonna 34) :*

Natura del contenitore	Codice
Bombola	C
Pacco	P
Fusto	D
Unità di combustibile	S
Gabbia di trasporto	B
Bottiglia	F
Serbatoio o altro contenitore	T
Altri	O

(c) *Stato delle materie nucleari (colonna 35) :*

Stato	Codice
Materie nucleari fresche	F
Materie nucleari irradiate	I
Residui conservati	W
Materie irrecuperabili	N
Materie recuperabili	R

(11) Elemento :

Debbono essere specificate le seguenti categorie di materie nucleari :

Categorie	Codice
Uranio impoverito	D
Uranio naturale	N
Uranio debolmente arricchito (sino ad un arricchimento del 20 % compreso)	L
Uranio altamente arricchito (arricchimento al di sopra del 20 %)	H
Plutonio	P
Torio	T

Se una partita contiene più di una categoria di materie nucleari occorre usare per ogni categoria delle scritture separate.

(12) Peso dell'elemento :

Il peso dell'elemento di cui al punto (11) deve essere registrato. Occorre usare le seguenti unità : almeno i grammi di plutonio e di uranio arricchito ; almeno i chilogrammi di torio, uranio naturale e uranio impoverito. Tuttavia dovrebbero figurare le cifre decimali che risultano nelle registrazioni contabili. Nel caso delle variazioni di inventario « trasformazione nucleare (NT) », « differenza mittente/destinatario (DI) », « nuova misurazione (NM) » e « arrotondamento (RA) », le quantità che implicano diminuzione dell'inventario devono essere registrate con il segno « meno » prima della cifra.

(13) Unità :

L'unità di peso utilizzata deve essere indicata se è diversa da quella standard definita al punto (12). Si useranno i codici K per i chilogrammi e G per i grammi.

(14) Isotopo :

Questo codice indica la natura degli isotopi fissili di cui si tratta e va usato soltanto se viene registrato il peso di detti isotopi. Vanno utilizzati i codici seguenti :

Codice	Significato
G	U-235
K	U-233
J	U-235 e U-233

(15) Peso degli isotopi fissili :

Salvo disposizioni contrarie nelle disposizioni particolari di controllo il peso degli isotopi fissili va registrato soltanto per l'uranio arricchito e per mutamenti di categoria che interessano l'uranio arricchito. Dovrebbe essere usata la stessa unità del corrispondente peso dell'elemento. Le osservazioni di cui al punto (12) sul segno algebrico della cifra valgono anche in questo caso.

(16) Unità :

L'unità di peso degli isotopi fissili deve essere indicata se differisce da quella standard definita al punto (15). Si useranno i codici K per i chilogrammi e G per i grammi.

(17) Impegno :

Indicazione dell'impegno particolare di controllo assunto dalla Comunità in base a un accordo concluso con uno Stato terzo o con un'organizzazione internazionale, cui le materie nucleari sono soggette (articolo 20). La Commissione comunicherà agli impianti i codici appropriati ed ogni possibile modifica.

(18) Uso :

Indicazione, mediante un codice di due caratteri, dell'uso delle materie nucleari (articolo 9). L'indicazione dell'uso è vincolante soltanto per i trasferimenti verso — o da — un impianto (articolo 14). I codici da utilizzare sono definiti dagli impianti interessati alle seguenti condizioni :

- a) tutte le materie nucleari destinate al medesimo uso debbono essere identificate con il medesimo codice ;
- b) il significato di un codice usato per la prima volta deve essere prima comunicato alla Commissione ;
- c) usi diversi debbono essere indicati con codici diversi ;
- d) se all'interno dello stesso impianto le materie nucleari vengono destinate ad uso diverso da quello già registrato occorre indicare il mutamento mediante la variazione di inventario « cambiamento di uso (CU) ».

(19) Informazione corrispondente :

Per talune variazioni d'inventario qui sottoelencate occorre registrare un'informazione corrispondente.

a) *Cambiamento di categoria (CC) :*

Codice della categoria delle materie nucleari prima del cambiamento. (Il corrispondente codice dopo il cambiamento deve figurare al punto (11)).

b) *Cambiamento di impegno particolare (CR) :*

Codice del particolare impegno di sicurezza cui sono soggette prima del cambiamento le materie nucleari. (Il corrispondente codice dopo il cambiamento deve figurare al punto (17)).

c) *Cambiamento di uso (CU) :*

Codice dell'uso cui le materie nucleari erano destinate prima del cambiamento. (Il corrispondente codice dopo il cambiamento deve figurare al punto (18)).

d) *Modifica della partita (RB) :*

Designazione della partita prima della modifica cui si ricorre soltanto se nelle disposizioni particolari sul controllo si richiede che la partita venga seguita e se l'operatore intende cambiare una designazione di partita già esistente. (La designazione della partita dopo la modifica deve figurare al punto (8)).

(20) Scrittura :

Questa colonna serve esclusivamente per scritture particolari e deve essere completata soltanto nei casi seguenti :

Codice	Significato
I	La scrittura indica la composizione isotopica. Vedi punto (23).
N	La scrittura indica una nota concisa. Vedi punto (24).

(21) Correzione :

Le correzioni si effettuano cancellando la/e scrittura/e errata/e e aggiungendo quella/e corretta/e. Va usato il seguente codice :

Codice	Significato
D	Annullamento. La scrittura da annullare deve essere ripetuta per intero (sino alla colonna 73 compresa), tranne il punto (3), che deve contenere la data in cui è avvenuto l'annullamento.
A	Aggiunta. La scrittura corretta deve essere riportata per intero (sino alla colonna 73 compresa). Al punto (3) deve figurare la data alla quale è stata effettuata l'aggiunta.

(22) Data originale :

In caso di correzione occorre riportare il giorno, il mese e l'anno in cui era stata registrata originariamente la scrittura da correggere.

(23) Dati isotopici :

Qualora previsto nelle disposizioni particolari di controllo, si richiede l'indicazione della percentuale in peso degli isotopi. È richiesta una approssimazione di almeno due cifre decimali. Le indicazioni di cui ai punti da (2) a (4), (6) e da (8) a (11) della scrittura cui si riferiscono i dati isotopici debbono essere ripetute nelle relative colonne di questa scrittura.

(24) Note concise :

Occorre fornire una spiegazione della variazione d'inventario (articolo 14). Le indicazioni di cui ai punti da (2) a (6), (8), (10) e (11) della scrittura cui si riferisce la nota concisa debbono figurare nelle relative colonne di questa scrittura.

Note concise possono figurare anche al punto (25) ovvero in un documento separato.

(25) Osservazioni :

Spazio a disposizione dell'operatore.

OSSERVAZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEI FORMULARI

- 1) In caso di trasferimento di materie nucleari il mittente deve fornire al destinatario le indicazioni necessarie per compilare il rapporto di variazione di inventario.
- 2) Nei casi di cui al punto (19) le differenze sono registrate direttamente in una singola scrittura (registrazione diretta). L'operatore è tuttavia libero di registrare indicazioni supplementari come scritture, ad esempio per mostrare l'origine di queste differenze, purché egli adoperi per queste indicazioni un codice convenuto.
- 3) Occorre riempire tutte le apposite colonne. Le indicazioni debbono essere collocate negli spazi appropriati.
- 4) Se così stabilito dalla Commissione, i rapporti possono essere compilati mediante calcolatore ed essere trasmessi alla Commissione in forma utilizzabile dal calcolatore, purché figurino tutte le informazioni previste dal presente regolamento.
- 5) Se i dati numerici comprendono numeri frazionari usare il punto per separare le cifre decimali.
- 6) Sono consentiti i seguenti 54 segni : le 26 lettere maiuscole dalla A alla Z, le cifre da 0 a 9 ed i segni « più », « meno », « barra inclinata », « asterisco », segno « spazio », segno « uguale », segno « più grande », segno « più piccolo », « punto », « virgola », « aprire la parentesi », « chiudere la parentesi », « due punti », « dollaro », « per cento », « virgolette », « punto e virgola » e « punto interrogativo ». La lettera O deve essere barrata per evitare confusioni con la cifra 0.
- 7) In conformità dell'articolo 79 del trattato le persone e le imprese soggette agli obblighi notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza di detto articolo.
- 8) I formulari, debitamente compilati e firmati, debbono essere trasmessi alla Commissione delle Comunità europee, Direzione controllo di sicurezza dell'Euratom, Edificio « Jean Monnet », Kirchberg, Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo).

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
CONTROLLO DI SICUREZZA DELL'EURATOM

RAPPORTO SUL BILANCIO MATERIE

[illegible]

(1) Impianto:

(2) Inizio del periodo considerato:.....

(3) Categoria:

Inform. d'invent.		Elemento		Peso dell'elemento										Unità		Isotopo		Peso degli isotopi fissili										Unità		Correzione		Osservazioni				
(6)	(7)	(8)										(9)	(10)	(11)										(12)	(13)											(14)
14	15	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	74												

**Luogo e data
d'invio
del rapporto**

Nome e qualifica
del firmatario
responsabile

Firma

NOTE ESPLICATIVE

(1) **Impianto :**

Nome e indirizzo dell'impianto che compila il rapporto.

(2) **Inizio del periodo considerato :**

Data in cui ha inizio il periodo cui si riferisce il rapporto, cioè le ore 0.00 del giorno successivo a quello in cui è stato determinato il precedente inventario fisico.

(3) **Categoria :**

Categoria di materie nucleari per la quale viene elaborato il rapporto sul bilancio materie.

(4) **ABM :**

Codice dell'area di bilancio materie che compila il rapporto. Esso viene notificato all'impianto interessato nelle disposizioni particolari sul controllo.

(5) **Data :**

Giorno, mese ed anno in cui l'inventario fisico è stato determinato. Il periodo di riferimento va chiuso alle ore 24.00 di tale data.

(6) **Informazione d'inventario :**

I vari tipi di informazione devono essere iscritti, se del caso, nella sottoindicata successione. Usare i seguenti codici :

Designazione	Codice	Significato
Inventario fisico iniziale	PB	Inventario fisico all'inizio del periodo coperto dal rapporto.
Variazioni d'inventario (per i codici vedi punto (6) delle note esplicative dell'allegato II)		Per ogni tipo di variazione d'inventario : procedere ad una scrittura ricapitolativa concernente l'intero periodo di riferimento (prima gli aumenti, poi le diminuzioni).
Inventario contabile finale	BA	Inventario contabile alla fine del periodo di riferimento.
Inventario fisico finale	PE	Inventario fisico alla fine del periodo coperto dal rapporto.
Materie non contabilizzate	MF	Materie non contabilizzate. Differenza: « inventario fisico finale (PE) » meno « inventario contabile finale (BA) ».

(7) Elemento :

Per ogni categoria di materie nucleari devono essere elaborati rapporti separati sul bilancio materie. Usare i codici indicati sub (11) nelle note esplicative dell'allegato II.

Da (8) a (12) :

Si applicano le note esplicative (12), (13), (14), (15) e (16) dell'allegato II.

(13) Correzione :

Effettuare le correzioni cancellando la scrittura erronea (le scritture erronee) e aggiungendo quella esatta (quelle esatte). Usare i seguenti codici :

Codice	Significato
D	Cancellazione: la scrittura da cancellare deve essere integralmente ripetuta (fino alla colonna 73 compresa).
A	Aggiunta: la scrittura corretta deve essere riportata integralmente (fino alla colonna 73 compresa).

(14) Osservazioni :

Spazio a disposizione dell'operatore.

**OSSERVAZIONI GENERALI SULLA COMPILAZIONE DEI FORMULARI DEL
RAPPORTO**

Mutatis mutandis, si applicano le osservazioni generali 3), 4), 5), 6), 7) e 8) alla fine delle note esplicative dell'allegato II.

[illegible]

(1) Impianto

[illegible]

**Nome e qualifica del
firmatario responsabile**

Firma

NOTE ESPLICATIVE

(1) Impianto :

Nome e indirizzo dell'impianto dichiarante.

(2) ABM :

Codice dell'area di bilancio materie dichiarante. Questo codice è notificato all'impianto interessato nelle disposizioni particolari sul controllo.

(3) Data :

Giorno, mese ed anno in cui l'inventario fisico è stato determinato. La data deve corrispondere a quella di chiusura del rispettivo rapporto sul bilancio delle materie.

(4) PCM :

Punto-chiave di misurazione. I codici sono notificati all'impianto interessato nelle disposizioni particolari sul controllo.

(5) Misura :

Vedi note esplicative dell'allegato II, punto (5).

(6) Designazione della partita :

Se nelle disposizioni particolari sul controllo è richiesto di poter seguire la partita, deve essere utilizzata la stessa designazione della partita usata nei precedenti rapporti di variazione di inventario o situazione di inventario fisico.

Da (7) a (16) :

Vedi note esplicative (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) e (18) dell'allegato II.

(17) Correzione :

Effettuare le correzioni cancellando la scrittura erronea (le scritture erronee) e aggiungendo quella esatta (quelle esatte). Usare i seguenti codici :

Codice	Spiegazione
D	Cancellazione: la scrittura da cancellare deve essere integralmente ripetuta (fino alla colonna 73 compresa).
A	Aggiunta: la scrittura corretta deve essere riportata integralmente (fino alla colonna 73 compresa).

(18) Osservazioni :

Spazio a disposizione dell'operatore.

OSSERVAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI RAPPORTI

Se alla data di chiusura dell'inventario fisico non vi sono materie nucleari nell'area di bilancio materie, il rapporto si limiterà alle indicazioni (1), (2), (3) e (9).

Mutatis mutandis si applicano le osservazioni generali 3), 4), 5), 6), 7) e 8) alla fine delle note esplicative dell'allegato II.

ALLEGATO V

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
CONTROLLO DI SICUREZZA DELL'EURATOM

NOTIFICA PREVENTIVA DI ESPORTAZIONE DI MATERIE NUCLEARI

- | | |
|--|------------------------------|
| | (1) Area di bilancio materie |
| | Codice : |
| (2) Impianto :
(mittente) | Impianto :
(destinatario) |
| | |
| | |
| (3) Quantità : | |
| | |
| (4) Composizione chimica : | |
| (5) Arricchimento o composizione isotopica : | |
| (6) Forma fisica : | |
| (7) Numero di articoli : | |
| (8) Descrizione dei contenitori e dei sigilli : | |
| | |
| (9) Dati di identificazione della spedizione : | |
| (10) Mezzo di trasporto : | |
| (11) Luogo in cui le materie saranno immagazzinate o preparate : | |
| | |
| (12) Termine ultimo per l'identificazione delle materie : | |
| (13) Data prevista per la spedizione : | |
| Data prevista per l'arrivo : | |
| (14) Uso : | |
| (15) Accordo internazionale : | |
| — Autorizzazione della Commissione : | |
| — Interventi dell'Agenzia di approvvigionamento : | |

Nome e qualifica del firmatario responsabile:

.....

Luogo e data d'invio della notifica :

.....

Firma :

NOTE ESPLICATIVE

- (1) Codice dell'area di bilancio materie del dichiarante, notificato all'impianto interessato nelle disposizioni particolari sul controllo.
- (2) Nome, indirizzo e paese dell'impianto che riceve e di quello che spedisce le materie nucleari. Per le esportazioni dal Regno Unito si deve ugualmente indicare, se possibile, il destinatario finale delle materie nucleari.
- (3) Indicare il peso totale degli elementi (in kg per l'uranio naturale o impoverito e per il torio, in grammi per l'uranio arricchito e il plutonio) e, se del caso, il peso degli isotopi fissili.
- (4) Indicare la composizione chimica.
- (5) Indicare, se del caso, il grado di arricchimento o la composizione isotopica.
- (6) Utilizzare la descrizione delle materie che figura nell'allegato II (10).
- (7) Indicare il numero di articoli che compongono la spedizione.
- (8) Descrivere il tipo di contenitori, comprese le caratteristiche che consentono l'apposizione dei sigilli.
- (9) Indicare i dati che permettono l'identificazione della spedizione (per esempio: i contrassegni o i numeri dei contenitori).
- (10) Indicare, secondo i casi, il mezzo di trasporto.
- (11) Indicare il luogo, all'interno dell'area di bilancio materie, in cui le materie nucleari saranno preparate per la spedizione e potranno essere identificate e dove inoltre sarà possibile verificarne eventualmente la quantità e la composizione.
- (12) Termine ultimo per l'identificazione delle materie e, se possibile, per la verifica della quantità e della composizione.
- (13) Date approssimative di spedizione e di previsto arrivo a destinazione.
- (14) Indicare l'uso specifico cui le materie nucleari sono state destinate.
- (15) Indicare secondo i casi :
 - l'accordo che la Comunità ha concluso con uno Stato terzo o con un'organizzazione internazionale, in virtù del quale le materie vengono trasferite ;
 - l'autorizzazione della Commissione ai sensi dell'articolo 59 del trattato ;
 - la data in cui il contratto è stato concluso o ritenuto concluso dall'agenzia di approvvigionamento, e ogni altro riferimento utile ;
 - per i contratti di lavoro per conto di terzi (articolo 75 del trattato) e per i contratti di fornitura di piccoli quantitativi di materie (articolo 74 del trattato e regolamento n. 17/66/Euratom della Commissione, modificato dal regolamento (Euratom) n. 3137/74), la data di notifica all'Agenzia di approvvigionamento ed ogni altro riferimento utile.

NB : In conformità dell'articolo 79 del trattato, le persone e le imprese soggette agli obblighi notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione a mente di detto articolo.

Il presente formulario, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso alla Commissione delle Comunità europee, Direzione controllo di sicurezza dell'Euratom, Edificio « Jean Monnet », Kirchberg, Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo).

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
CONTROLLO DI SICUREZZA DELL'EURATOM

Firma :

NOTE ESPLICATIVE

- (1) Codice dell'area di bilancio materie del dichiarante, notificato all'impianto interessato nelle disposizioni particolari sul controllo.
- (2) Nome, indirizzo e paese dell'impianto che riceve e di quello che spedisce le materie.
- (3) Indicare il peso totale degli elementi (in kg per l'uranio naturale o impoverito e per il torio, in grammi per l'uranio arricchito e il plutonio) e, se del caso, il peso degli isotopi fissili.
- (4) Indicare la composizione chimica.
- (5) Indicare, se del caso, il grado di arricchimento o la composizione isotopica.
- (6) Utilizzare la descrizione delle materie che figura nell'allegato II (10).
- (7) Indicare il numero di articoli che compongono la spedizione.
- (8) Descrivere il tipo di contenitori e, ove possibile, i sigilli apposti.
- (9) Indicare, secondo i casi, il mezzo di trasporto.
- (10) Data prevista o effettiva dell'arrivo nell'area di bilancio materie del dichiarante.
- (11) Indicare il luogo, all'interno dell'area di bilancio materie, in cui le materie saranno sballate e potranno essere identificate e dove inoltre sarà possibile verificarne la quantità e la composizione.
- (12) Data (o date) in cui le materie saranno sballate.
- (13) Indicare secondo i casi :
 - l'accordo che la Comunità ha concluso con uno Stato terzo o con un'organizzazione internazionale, in virtù del quale le materie vengono trasferite ;
 - la data in cui il contratto è stato concluso o ritenuto concluso dall'Agenzia di approvvigionamento, e ogni altro riferimento utile ;
 - per i contratti di lavoro per conto di terzi (articolo 75 del trattato) e per i contratti di fornitura di piccoli quantitativi di materie (articolo 74 del trattato e regolamento n. 17/66/Euratom della Commissione, modificato dal regolamento (Euratom) n. 3137/74), la data di notifica all'Agenzia di approvvigionamento ed ogni altro riferimento utile.

NB : In conformità dell'articolo 79 del trattato, le persone e le imprese soggette agli obblighi notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione a mente di detto articolo.

Il presente formulario, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso alla Commissione delle Comunità europee, Direzione controllo di sicurezza dell'Euratom, Edificio « Jean Monnet », Kirchberg, Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo).

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
CONTROLLO DI SICUREZZA DELL'EURATOM

Anno:

[illegible]

Nome e qualifica del firmatario responsabile :

Firma :

NOTE ESPLICATIVE

- (1) La dichiarazione di spedizione deve essere compilata al più tardi alla fine del mese di gennaio di ciascun anno per l'anno precedente, distintamente per ciascun destinatario. La dichiarazione di esportazione deve essere fatta per ciascuna esportazione alla data di spedizione.
- (2) Nome ed indirizzo dell'impresa che compila il rapporto.
- (3) Denominazione della miniera per la quale è fatta la dichiarazione.
- (4) Codice della miniera quale è notificato all'impresa dalla Commissione.

NB: Conformemente all'articolo 79 del trattato, quanti siano soggetti agli obblighi notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione a mente di tale articolo.

Il presente formulario, debitamente compilato e firmato, deve essere inoltrato alla Commissione delle Comunità europee, Direzione controllo di sicurezza dell'Euratom, Edificio « Jean Monnet », Kirchberg, Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo).

ALLEGATO VIII

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
CONTROLLO DI SICUREZZA DELL'EURATOM

RICHIESTA DI ESENZIONE DALLA DICHIARAZIONE DI MATERIE NUCLEARI

- (1) Data :
- (2) Impianto : (3) Area di bilancio materie
..... Codice :
- (4) Quantità :
- (5) Categoria di materie nucleari :
- (6) Composizione chimica :
- (7) Arricchimento o composizione isotopica :
- (8) Forma fisica :
- (9) Numero di articoli :
- (10) Attuale ubicazione delle materie :
- (11) Motivo : a) elementi sensibili ;
b) Pu con Pu-238 > 80 %
c) attività non nucleari.
- (12) Utilizzazione prevista :
- (13) Impegno particolare :
- (14) Data approssimativa del trasferimento :

Luogo e data dell'invio della richiesta :

Nome e qualifica del firmatario responsabile :

Firma :

Esenzione accordata come sopra.

Data :

Nome e qualifica del responsabile della concessione :

Firma :

(Per la Commissione)

NOTE ESPLICATIVE

- (1) Data per la quale è richiesta l'esenzione.
- (2) Nome, indirizzo e paese dell'impianto che richiede l'esenzione.
- (3) Codice dell'area di bilancio materie richiedente notificato all'impianto mediante le disposizioni particolari sul controllo.
- (4) Peso totale dell'elemento in kg per l'uranio naturale ed impoverito e il torio, e in g per l'uranio arricchito ed il plutonio. Peso degli isotopi fissili, se del caso.
- (5) Categorie di materie nucleari come stabilito nell'allegato II, punto (11).
- (6) La composizione chimica sarà identificata.
- (7) Grado di arricchimento o composizione isotopica, se del caso.
- (8) Descrizione delle materie come stabilito nell'allegato II, punto (10).
- (9) Numeri degli articoli che compongono le materie.
- (10) Collocazione nell'area di bilancio materie dove le materie nucleari sono attualmente depositate.
- (11) Depennare i motivi che non si applicano.
- (12) Indicazione dell'uso cui sono destinate le materie nucleari per le quali si chiede l'esenzione.
- (13) Indicazione dell'impegno particolare relativo al controllo cui le materie nucleari sono soggette, se del caso. Utilizzare la codificazione stabilita nell'allegato II, punto (17).
- (14) Indicare la data approssimativa del trasferimento dall'area di bilancio materie (per gli elementi sensibili) o del trasferimento ad usi non nucleari, se del caso.

NB: Conformemente all'articolo 79 del trattato, quanti siano soggetti agli obblighi notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione a mente di tale articolo.

Il presente formulario, debitamente compilato e firmato, deve essere inoltrato alla Commissione delle Comunità europee, Direzione controllo di sicurezza dell'Euratom, Edificio « Jean Monnet », Kirchberg, Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo).

ALLEGATO IX

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE
CONTROLLO DI SICUREZZA DELL'EURATOMCESSAZIONE DELL'ESENZIONE PER MATERIE NUCLEARI
PRECEDENTEMENTE ESONERATE DALLA DICHIARAZIONE

- (1) Data :
- (2) Impianto : (3) Area di bilancio materie
..... Codice :
- (4) Quantità :
- (5) Categoria di materie nucleari :
.....
- (6) Composizione chimica :
- (7) Arricchimento o composizione isotopica :
- (8) Forma fisica :
- (9) Numero di articoli :
- (10) Ubicazione attuale delle materie :
.....
- (11) Data di cessazione dell'esenzione :
- (12) Esenzione accordata il :
- (13) Utilizzazione presunta :
- Luogo e data dell'invio del questionario :
- Nome e qualifica del firmatario responsabile :
.....
- Firma :

NOTE ESPLICATIVE

- (1) Data in cui è notificata la cessazione dell'esenzione.
- (2) Nome, indirizzo e paese dell'impianto che notifica la cessazione dell'esenzione.
- (3) Codice dell'area di bilancio materie dell'impianto che comunica la cessazione, notificato all'impianto interessato nelle disposizioni particolari di controllo.
- (4) Peso totale degli elementi in kg per l'uranio naturale ed impoverito e il torio, e in g per l'uranio arricchito ed il plutonio. Peso degli isotopi fissili, se del caso.
- (5) Categorie di materie come stabilito nell'allegato II, punto (11).
- (6) La composizione chimica deve essere identificata.
- (7) Grado di arricchimento o composizione isotopica, se del caso.
- (8) Descrizione delle materie come stabilito nell'allegato II, punto (10).
- (9) Numero degli articoli che compongono le materie.
- (10) Collocazione nell'area di bilancio materie dove le materie nucleari sono attualmente depositate.
- (11) Data dalla quale si applica la cessazione dell'esenzione.
- (12) Data alla quale è stata accordata l'esenzione da dichiarazioni per le materie nucleari.
- (13) Indicazione dell'uso cui sono destinate le materie nucleari.

NB: Conformemente all'articolo 79 del trattato, quanti siano soggetti agli obblighi notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione a mente di tale articolo.

Il presente formulario, debitamente compilato e firmato, deve essere inoltrato alla Commissione delle Comunità europee, Direzione controllo di sicurezza dell'Euratom, Edificio « Jean Monnet », Kirchberg, Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo).

ALLEGATO X**COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
CONTROLLO DI SICUREZZA DELL'EURATOM****ORIENTAMENTI PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA GENERALE
DI ATTIVITÀ SECONDO L'ARTICOLO 6**

Le comunicazioni dovrebbero possibilmente coprire i due anni successivi.

In particolare, nelle comunicazioni devono essere indicati :

- i tipi di operazioni, ad esempio le campagne previste con l'indicazione del tipo e della quantità di elementi combustibili da produrre o ritrattare, programmi di arricchimento, programmi di funzionamento del reattore, con gli arresti prospettati ;
- calendario presunto di arrivo dei materiali, con l'indicazione del volume per partita, della forma (UF₆, UO₂, combustibili freschi o irradiati, ecc.), del tipo presunto del contenitore o dell'imballaggio ;
- date presunte della determinazione delle quantità di materie nei prodotti e date di spedizione ;
- date e durata dell'inventario fisico.

NB : Conformemente all'articolo 79 del trattato, quanti siano soggetti agli obblighi notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione a mente di tale articolo.

La presente comunicazione, debitamente compilata e firmata, deve essere inoltrata alla Commissione delle Comunità europee, Direzione controllo di sicurezza dell'Euratom, Edificio « Jean Monnet », Kirchberg, Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo).
